SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 2005, n. **8.**

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, limitatamente all'anno 2005, l'anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l'eventuale abbinamento con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonché di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato dello scrutinio avviato in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.

3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

Art. 2.

Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione è effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, individuata previa intesa dei Ministri dell'interno, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita la regione interessata.

3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, la sperimentazione è svolta, altresì, secondo le seguenti modalità:

a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua, in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite; l'esito delle rilevazioni sperimentali non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione;

b) il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, è tenuto a proseguire nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è costituita una Commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei rappresentanti della regione e degli enti locali.

5. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in

deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0022

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004) con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2004, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'altra emissione di carte valori postali celebrative;

Riconosciuta l'opportunità di modificare la lettera *t)* dell'art. 1, comma 1, del citato decreto presidenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2004, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi della firma del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Art. 2.

1. La lettera *t)* del comma 1, dell'art. 1 del decreto presidenziale citato nelle premesse è sostituita dalla seguente: «francobolli commemorativi del millenario della morte di San Nilo di Rossano e celebrativi della fondazione dell'Abbazia di Grottaferrata;».

Art. 3.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 e all'art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 50

05A00716

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e considerato che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 è in corso di emanazione;

Visto che il decreto di progranmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005 non è stato ancora emanato;

Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 del 19 dicembre 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2005 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2004, in particolore nei settori turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati;

Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non è più regolamentato dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 79.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.

1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unità.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

3000 cittadini albanesi;

3000 cittadini tunisini;

2500 cittadini marocchini;

2000 cittadini egiziani;

2000 cittadini nigeriani;

2000 cittadini moldavi;

1500 cittadini dello Sri Lanka;

1500 cittadini del Bangladesh;

1500 cittadini filippini;

1000 cittadini pakistani;

100 cittadini somali;

700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 6.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.

Art. 7.

1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 17 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 233

05A00698

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004.

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1º maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei citta-

dini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresì che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, contestualmente al presente decreto viene emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale, in sede di programmazione transitoria, sono determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2005;

Tenuto conto, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 25.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004 con il quale è stato disposto, secondo le previsioni del «Trattato di adesione», di non applicare per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato che, in applicazione del principio di «preferenza comunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia è necessario ed urgente consentire l'ingresso, per il 2005, di una quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale e non stagionale;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2005 è ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

Roma, 17 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 232

05A00697

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2004.

Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 4 e 14»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto dirigenza-area I, sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001 e dell'8 novembre 2002, recanti indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per gli anni 2002 e 2003;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2003 recante «Indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2003 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo, al Ministro senza portafoglio on. dott. Claudio Scajola»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 recante «Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo»;

Ritenuta la necessità di definire ulteriori indirizzi volti ad armonizzare i processi di programmazione strategica e di programmazione finanziaria e a migliorare il funzionamento dei controlli interni;

EMANA

la seguente direttiva:

INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI DEI MINISTRI PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

Premessa.

Nel 2003 si sono registrati apprezzabili miglioramenti sia nei processi di programmazione strategica, sia nel funzionamento dei sistemi di controllo interno.

I progressi della programmazione strategica hanno riguardato la definizione delle priorità politiche, la riduzione del numero di obiettivi, la scansione del processo di programmazione in tre fasi (discendente, ascendente, di consolidamento), l'adozione di una terminologia uniforme, la messa a punto di sistemi di monitoraggio.

Segni di positiva evoluzione sono stati riscontrati anche nel sistema di controllo, con riguardo al rapporto tra Ministro e servizio di controllo interno e, soprattutto, al controllo di gestione, dove esistono oggi «buone pratiche» che utilmente possono essere trasferite ad altre amministrazioni.

Permangono tuttavia non irrilevanti margini di miglioramento che rendono necessaria la definizione di ulteriori indirizzi per la predisposizione delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione che i Ministri, annualmente, devono emanare ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. *Il processo di programmazione strategica.*

Nelle Amministrazioni dello Stato il processo di programmazione ha l'obiettivo di organizzare in modo efficace ed efficiente il complesso delle attività finalizzate a definire l'indirizzo politico e ad attuarlo mediante concreti atti e comportamenti amministrativi.

Il processo di programmazione si ispira ai seguenti principi:

1) miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione ai cittadini ed alle imprese;

2) interazione tra Ministro, dirigenza e servizio di controllo interno;

3) coerenza tra programmazione strategica e programmazione di Governo;

4) coerenza tra programmazione finanziaria e programmazione strategica;

5) conformità della programmazione finanziaria e strategica ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

6) congruenza tra programmazione strategica e quadro delle missioni istituzionali affidate dalla legge all'Amministrazione;

7) rispondenza della programmazione strategica all'assetto organizzativo e gestionale;

8) continuità nel tempo del processo di programmazione;

9) ottica, tendenzialmente, pluriennale della programmazione strategica;

10) coerenza tra obiettivi comuni a diverse amministrazioni;

11) coerenza interna della struttura degli obiettivi;

12) predeterminazione, in sede di direttiva annuale, dei meccanismi e degli strumenti di misurazione e monitoraggio;

13) attivazione di sistemi di monitoraggio dell'attuazione della direttiva annuale;

14) raccordo tra monitoraggio delle direttive ministeriali e monitoraggio del programma di Governo.

Il processo di programmazione si articola nelle seguenti fasi:

- *fissazione delle priorità politiche.* In coerenza con il programma di Governo, aggiornato sulla base dei vari documenti programmatici per renderlo adeguato alle mutate condizioni socio-economiche del Paese (documento di programmazione economico-finanziaria, programma di stabilità presentato all'Unione europea, «Patto per l'Italia» e «Accordi» generali tra il Governo e le parti sociali, decisioni di bilancio, Piani e programmi nazionali di settore), e tenuto conto, ai fini della ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, dell'obiettivo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, secondo le linee-guida emanate in materia dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministro, con proprio atto di indirizzo, con l'eventuale supporto tecnico del SECIN, fissa entro il mese di febbraio di ciascun anno, le priorità politiche del Ministero.

Questo primo atto di indirizzo costituisce l'impulso del procedimento di programmazione strategica che si conclude con l'emanazione della direttiva annuale per l'attività amministrativa e la gestione.

Esso deve contenere anche i criteri utili per l'allocazione delle risorse finanziarie, da effettuarsi in sede di formazione dello stato di previsione del Ministero in conformità all'art. 4-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

In particolare, l'atto di indirizzo deve indicare tutti gli elementi necessari, richiesti dall'art. 2, comma 4-*quater*, della citata legge n. 468, per la redazione della nota preliminare di cui deve essere corredato ogni stato di previsione del bilancio dello Stato.

L'atto di indirizzo deve essere comunicato tempestivamente ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa («fase discendente»);

- *proposta degli obiettivi strategici.* I titolari dei centri di responsabilità amministrativa — eventualmente costituiti in conferenza permanente, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 — elaborano, in collaborazione con il servizio di controllo interno, una proposta contenente un numero limitato di obiettivi strategici, su un orizzonte tendenzialmente triennale, concernenti eventualmente anche altri Ministeri, destinati a realizzare le priorità politiche.

La proposta deve anche scomporre, precisandone la tempificazione, gli obiettivi strategici in obiettivi operativi che, ove necessario, dovranno essere tradotti, a cura dei centri di responsabilità amministrativa, in programmi di azione ed eventualmente in progetti.

I titolari dei centri di responsabilità amministrativa propongono inoltre obiettivi volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione.

I titolari dei centri di responsabilità amministrativa conducono a termine questa fase, formulando, entro il mese di settembre, le proprie proposte al Ministro, previa verifica delle risorse umane, finanziarie, materiali e tecnologiche effettivamente disponibili, anche alla stregua, per quanto attiene alle risorse finanziarie, dei dati contenuti nel progetto di bilancio annuale di previsione («fase ascendente»);

- *determinazione definitiva degli obiettivi strategici.* Il Ministro, consolidando le proposte dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa, emana la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, con la quale definisce conclusivamente, nel quadro dei principi generali di parità e di pari opportunità previsti dalla legge, le priorità politiche delineate all'inizio, traducendole, sulla base delle risorse allocate nel bilancio approvato dal Parlamento, in obiettivi strategici delle unità dirigenziali di primo livello, articolati in obiettivi operativi da raggiungere attraverso programmi di azione e progetti, recanti l'indicazione delle fasi di realizzazione degli obiettivi, delle relative scadenze, delle strutture organizzative coinvolte, delle risorse umane e finanziarie e degli indicatori, coerentemente con le linee-guida allegate alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002.

La direttiva indica, inoltre, gli obiettivi tendenti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione.

La direttiva specifica, infine, avvalendosi del servizio di controllo interno, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione della sua attuazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministro emana la direttiva entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. *Monitoraggio e valutazione dell'attuazione della direttiva annuale.*

I servizi di controllo interno, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2003, recante «Indirizzi per il monitoraggio di attuazione del programma di Governo», effettuano il monitoraggio dell'attuazione della direttiva annuale per l'attività amministrativa e la gestione, acquisendo i dati dai centri di responsabilità amministrativa, tramite le rispettive strutture di controllo di gestione.

Il monitoraggio ha lo scopo di rilevare, nel corso dell'esercizio ed alla fine dello stesso, lo stadio di realizzazione, finanziaria e/o fisica degli obiettivi o dei relativi programmi di azione e dei progetti, identificando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi operativi nonché le relative cause e proponendo gli interventi correttivi.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, contenuti nelle relazioni redatte dai Servizi di controllo interno, i Ministri adottano i necessari provvedimenti.

In particolare, ogni direttiva annuale deve dare contezza dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nella precedente direttiva, specificando gli obiettivi raggiunti, quelli non raggiunti che si ritiene di abbandonare perché superati o non raggiungibili e quelli non raggiunti, totalmente o parzialmente, che si ritiene di riproporre o rimodulare con la nuova direttiva.

I risultati relativi agli obiettivi strategici derivanti dalla priorità politica sono trasmessi al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

3. *Il controllo di gestione*

3.1. Premessa.

L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999, che disciplina il controllo di gestione nelle amministrazioni dello Stato, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema di controllo di gestione.

In prosieguo, vengono qui formulati gli indirizzi, previsti dalla norma citata, sui requisiti minimi del controllo di gestione.

3.2. Finalità del controllo di gestione.

Le Amministrazioni dello Stato devono disporre di sistemi di controllo di gestione che, monitorando attività e progetti, siano in grado di alimentare il controllo strategico e la valutazione dei dirigenti, contribuendo ad assicurarne la qualità e la trasparenza.

Oggi, alcune amministrazioni hanno un sistema di controllo di gestione funzionale rispetto a questi obiettivi.

Questa prassi deve essere estesa a tutti i Ministeri per assicurare:

1) la possibilità di monitorare il livello di efficacia, di efficienza dell'azione amministrativa delle unità organizzative;

2) la responsabilizzazione dei dirigenti sui propri risultati;

3) l'introduzione di sistemi di benchmarking per le attività realizzate in modo omogeneo tra i diversi Ministeri, al fine di consentire l'individuazione di «buone pratiche» che possano costituire esempi interessanti ed essere trasferite in altre amministrazioni.

3.3. Adempimenti delle amministrazioni.

Entro il 31 marzo 2005, le amministrazioni comunicheranno al Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999, le modalità operative del controllo di gestione da esse determinate in attuazione della presente direttiva.

Tali modalità dovranno essere conformi a quanto previsto nelle allegate «Linee-guida sull'attivazione del sistema dei controlli di gestione nelle Amministrazioni dello Stato».

4. *Banca Dati e Osservatorio dei controlli interni.*

I servizi di controllo interno provvederanno ad alimentare la banca dati di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, inviando al Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed al Comitato tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio le direttive annuali dei Ministri sull'attività amministrativa e la gestione e i relativi indicatori — valori obiettivo e valori rilevati a consuntivo in sede di monitoraggio finale.

Per consentire lo sviluppo delle attività istituzionali proprie dell'Osservatorio, essi avranno cura altresì di aggiornare, con cadenza periodica almeno annuale, la documentazione relativa ai modelli di controllo interno adottati o in corso di adozione ed ai risultati conseguiti (controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, controllo di regolarità amministrativo-contabile).

Per gli stessi fini, aggiorneranno, tempestivamente, i dati della composizione dei servizi di controllo interno (collegi ed uffici di supporto) e dei centri di responsabilità amministrativa comunicando anche le disposizioni normative di riferimento (Regolamenti di organizzazione e di diretta collaborazione).

Roma, 27 dicembre 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 120

ALLEGATO

LINEE GUIDA SULL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DI GESTIONE NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

1. *Obiettivi.*

L'attivazione del sistema di controllo di gestione nelle Amministrazioni dello Stato è stata prevista nell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successivamente riaffermata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002.

Tuttavia, la realizzazione di un sistema di controllo di gestione in una organizzazione complessa richiede tempi lunghi, spesso non inferiori ai due anni; solo recentemente, quindi, alcune amministrazioni hanno completato il proprio sistema e hanno ottenuto risultati che possono costituire uno stimolo e un impulso per le altre amministrazioni.

Anche sulla base di tali risultati, in questo documento si forniscono alcune indicazioni di natura «tecnica» sull'attivazione dei sistemi di controllo di gestione nelle Amministrazioni dello Stato; tali indicazioni si possono suddividere in due aree.

Da un lato, per alcune componenti del sistema di controllo di gestione, vengono stabiliti con la presente direttiva i requisiti minimi cui devono ottemperare i sistemi di controllo di gestione, in modo da garantire la disponibilità di un insieme minimo di informazioni omogenee, condizione indispensabile per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive annuali dei Ministri e, conseguentemente, di quelli complessivi dell'azione di Governo. L'individuazione di tali requisiti minimi non costituisce naturalmente una limitazione delle scelte delle singole amministrazioni, che hanno la possibilità di rilevare autonomamente gli eventuali dati addizionali utili per la propria attività.

Dall'altro lato, per le altre componenti del sistema di controllo di gestione, si forniscono alcuni suggerimenti metodologici funzionali ad assicurarne efficienza ed efficacia.

2. *Le componenti del sistema di controllo di gestione.*

L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999 individua sette caratteristiche fondamentali nel sistema di controllo di gestione:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del sistema di controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia ed efficienza;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

3. *Le componenti alle quali si applicano i requisiti minimi.*

I requisiti minimi che di seguito si individuano riguardano le sole componenti del sistema di controllo di gestione rilevanti ai fini della responsabilizzazione dei dirigenti e all'omogeneità dei dati. In particolare, si fa riferimento alle lettere *b)*, *e)* e *g)*.

3.1. Unità organizzative di riferimento (lettera *b).*

I sistemi di controllo di gestione devono fornire informazioni a livello di linea di attività. Ciò consente di monitorare i risultati specifici di tutte le principali attività svolte e di compararli tra loro anche quando si tratti di amministrazioni con diversi modelli organizzativi.

Per misurare l'efficacia e l'efficienza delle attività amministrative strumentali si deve adottare la classificazione RGS-Istat delle funzioni organizzativo-gestionali delle Amministrazioni pubbliche (allegato alla circolare 7 gennaio 1999, n. 1, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1999).

3.2. Modalità di rilevazione e di ripartizione dei costi (lettera *e).*

Per assicurare la comparazione delle informazioni relative alle diverse amministrazioni, è necessario che almeno un insieme minimo di informazioni sia rilevato con le stesse modalità.

In particolare, è necessario:

1) che i sistemi di controllo di gestione rilevino almeno tutte le componenti del costo del personale, che costituisce la parte di gran lunga dominante dei costi di funzionamento delle amministrazioni centrali;

2) che il costo del personale sia rilevato a consuntivo (SICO - Tabelle personale dipendente amministrazioni pubbliche in www.tesoro.it/dip/ii/sico);

3) che a ogni linea di attività siano associati i soli costi diretti, ossia i costi del personale e delle risorse gestite direttamente dalle unità che realizzano la linea di attività; in altri termini, è opportuno evitare il ribaltamento dei costi delle attività strumentali sulle attività finali e dei costi delle strutture di staff dei Ministeri sui singoli uffici. Ciò al fine di individuare meglio la responsabilità specifica sui risultati dei singoli responsabili di struttura.

3.3. Frequenza di rilevazione (lettera *g)*.

Le informazioni devono essere rilevate con cadenza almeno semestrale.

4. *Le componenti alle quali non si applicano i requisiti minimi.*

4.1. L'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del sistema di controllo di gestione (lettera *a)*;

Il decreto legislativo n. 286 del 1999 prevede che ciascun centro di responsabilità amministrativa sia autonomo nella definizione del proprio sistema di controllo di gestione.

Tuttavia, le prime esperienze di attivazione di un sistema di controllo di gestione evidenziano la necessità che questa autonomia sia accompagnata da un forte coordinamento in fase progettuale, in modo da assicurare una riduzione delle risorse necessarie alla costruzione e alla gestione del sistema di controllo.

Il ruolo di coordinamento può essere svolto direttamente dal SECIN, qualora disponga delle competenze necessarie, o da un gruppo appositamente individuato all'interno del Ministero.

4.2. Le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili (lettera *c)*.

Su questo tema, si rimanda alle linee-guida per la predisposizione della direttiva sull'azione amministrativa, allegate alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, nelle quali viene descritto l'intero processo di programmazione, di cui la determinazione degli obiettivi gestionali e dei relativi responsabili costituisce il punto terminale.

4.3. L'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa (lettera *d)*.

È necessario comprendere l'utilizzo delle risorse impiegate dalle diverse unità organizzative. In generale, è opportuno considerare diversi livelli di aggregazione delle informazioni, facendo riferimento sia a indicazioni sintetiche (in particolare, i costi associati a ciascuna missione istituzionale) che a informazioni analitiche (i costi dei singoli prodotti della azione amministrativa).

4.4. Gli indicatori specifici per misurare efficacia ed efficienza (lettera *f)*.

Come già precisato nelle linee-guida allegate alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2000, cui si rimanda per ulteriori dettagli, gli indicatori utilizzati per misurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa devono essere espressi coerentemente a tre diversi principi:

significatività;

misurabilità;

responsabilità specifiche.

05A00607

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Schaffer Ana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Schaffer Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 agosto 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa e psicoterapeuta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologa e dell'attività di psicoterapeuta»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «licenciatura en psicologìa» presso l'Universidad de Buenos Aires il 23 settembre 2000;

Considerato che la richiedente è iscritta presso il «Colegio de Psicologos de la PCIA. de BS. AS Distrito XII» dal 29 agosto 2001 numero matricola 60.997;

Visto il conforme parere nelle Conferenze dei servizi 14 settembre 2004 e del 14 dicembre 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa per la psicologia ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Considerato che la documentazione prodotta relativamente alla psicoterapia riguarda soltanto formazione

e non attività professionale e che pertanto non esistono i presupposti per il riconoscimento dell'attività di psicoterapeuta;

Decreta:

Alla sig.ra Schaffer Ana Maria, nata a Buenos Aires (Argentina) il 16 agosto 1952, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A. La domanda relativa all'attività di psicoterapeuta è respinta.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00727

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2005.

Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 2003, n. 296, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a ridurre i rischi ed a limitare i disagi della mobilità invernale in concomitanza con il periodo delle festività natalizie»;

Vista la risoluzione n. 7-00423 - Armani, approvata il 13 luglio 2004 dalle Commissioni VIII e IX riunite della Camera, con la quale si impegna il Governo ad istituire presso il Ministero dell'interno un Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, per fronteggiare le crisi che interessino la rete stradale ed autostradale, derivanti da eventi meteorologici, nonché calamitosi in genere;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero dell'interno le funzioni e i compiti di spettanza statale in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», in base al quale ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, cui compete, altresì, secondo quanto previsto al comma 3, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;

Considerato il ruolo istituzionale svolto dalla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, cui spetta in via principale l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e che alla medesima specialità è attribuito da direttive ministeriali il compito di vigilanza ed intervento lungo la viabilità autostradale — in via esclusiva e sulla base di apposite convenzioni operative con gli enti concessionari delle autostrade — e lungo la grande viabilità del Paese;

Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti specifiche competenze in materia di trasporti e viabilità;

Premesso che la sicurezza stradale rappresenta un obiettivo fondamentale che richiede una strategia di coordinamento specialmente nei momenti in cui la mobilità stradale assume livelli di particolare criticità, derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino le reti stradali ed autostradali;

Considerata la sempre maggiore interconnessione dei sistemi e delle modalità di trasporto nazionale terrestre;

Considerata l'esigenza di garantire un più funzionale ed efficace coordinamento delle procedure, dei tempi e delle modalità di intervento dei medesimi soggetti coinvolti a diverso titolo nell'attività di gestione della mobilità e delle situazioni di crisi, al fine di ridurre i rischi di incidenti e di congestione della circolazione e di limitarne le conseguenze;

Ritenuta la necessità di disporre l'istituzione del Centro di coordinamento previsto dalla citata risoluzione, adeguando e migliorando le forme di coordinamento già previste;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, di seguito chiamato Centro nazionale, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversità atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attività dell'uomo, che interessino la viabilità stradale ed autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese.

Art. 2.

Composizione

1. Il Centro nazionale è presieduto dal direttore del Servizio Polizia stradale ed è composto da un rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della protezione civile, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di

Ferrovie dello Stato S.p.A., di ANAS S.p.a., dell'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.).

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per assicurare il monitoraggio periodico delle procedure di raccordo con i comitati operativi per la viabilità di cui all'art. 4, nonché la pianificazione generale, lo studio e l'analisi delle esigenze tecnico organizzative di tali strutture, il Centro nazionale è altresì integrato da un rappresentante del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

4. I rappresentanti designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assumono le funzioni di vicepresidente per le attività, rispettivamente, di cui all'art. 3, comma 2, e comma 3.

5. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato uno o più componenti supplenti.

6. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

7. Alle riunioni del Centro nazionale possono essere invitati a partecipare rappresentanti di Forze e Corpi di polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché rappresentanti di enti territoriali e locali ovvero amministrazioni, enti o associazioni a vario titolo interessati.

Art. 3.

Modalità organizzative e di funzionamento

1. Il Centro nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e si avvale delle risorse umane e delle strutture logistiche e tecnologiche del Servizio Polizia stradale.

2. Il Centro nazionale è convocato dal Presidente in occasione di situazioni di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilità, che rendano necessario il coordinamento di strutture nazionali e territoriali, senza particolari formalità e con modalità improntate ad esigenze di massima rapidità.

3. Per le attività di studio, analisi e pianificazione delle misure da adottare, nonché per il monitoraggio della funzionalità delle procedure di raccordo, la convocazione è disposta con congruo preavviso e con l'indicazione degli argomenti, ove possibile documentati, posti all'ordine del giorno.

4. Il Centro nazionale, quando attivato, informa e aggiorna il Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi nonché sugli interventi eventualmente posti in essere, assicurando un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative del Servizio Polizia stradale di cui al comma 1 e la corrispondente struttura dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile.

5. Per lo svolgimento della propria attività il Centro nazionale fa riferimento all'attività di previsione svolta dalla Veglia Meteo e dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2004, n. 59.

Art. 4.

Comitato operativo per la viabilità

1. A livello periferico l'attività del Centro nazionale è assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilità, istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo.

2. Il Comitato operativo per la viabilità, coordinato da un funzionario della carriera prefettizia designato dal prefetto, è composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale o suo delegato, da un ufficiale designato dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti il cui apporto è ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni demandate.

3. Il Comitato operativo per la viabilità opera in stretto collegamento con il Centro nazionale, di cui è parte integrante e che tiene costantemente informato; in particolare, in considerazione della rete viaria e delle possibili implicazioni su altre modalità di trasporto presenti sul territorio di competenza, promuove l'elaborazione di piani di settore, coordinando la predisposizione e l'attuazione di idonee misure preventive e di intervento, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi, in conformità agli indirizzi definiti dal Centro nazionale.

Art. 5.

Attività del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità

1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti:

a) nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 2:

1) gestisce le situazioni di crisi della viabilità, assicurando la tempestiva adozione delle necessarie misure di assistenza e soccorso;

2) segue l'evoluzione dell'evento, effettuando rilevazioni, analisi e verifiche;

3) acquisisce, per il tramite dei comitati operativi per la viabilità, i necessari elementi conoscitivi e di valutazione su situazioni di rischio in atto o potenziali;

4) opera in collegamento con il Centro coordinamento per l'informazione sulla sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito con la legge 30 dicembre 1988, n. 556, per assicurare le informazioni ritenute necessarie;

b) nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, comma 3:

1) definisce le modalità operative di coordinamento, indicando anche criteri uniformi per la raccolta

e la trasmissione di dati e notizie sugli scenari di rischio, sulle risorse disponibili e sugli eventi da monitorare, al fine di assicurare, nel rispetto delle specificità territoriali, l'osservanza di procedure omogenee;

2) esamina, in collegamento con i comitati operativi per la viabilità, i piani di settore, promuovendo l'attuazione ed il coordinamento delle misure preventive;

3) promuove l'armonizzazione dei protocolli stipulati da parte dei comitati operativi per la viabilità.

2. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

05A00978

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ursu Simona Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ursu Simona Carmen, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor-medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre e 24 novembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ursu Simona Carmen è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor-medic» rilasciato in data 3 gennaio 1996 dal Ministero dell'insegnamento, Università statale di medicina e farmacia «Gr.T.Popa» di Iasi, facoltà di medicina (Romania), alla sig.ra Ursu Simona Carmen, nata a Birlad (Romania) l'8 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ursu Simona Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00726

DECRETO 3 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Quintana Riverón Tania Yamilé, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Quintana Riverón Tania Yamilé, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in endocrinologia, conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Quintana Riverón Tania Yamilé è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in endocrinologia rilasciato in data 15 dicembre 2002 dall'Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba), alla dott.ssa Quintana Riverón Tania Yamilé, nata a L'Avana (Cuba) il 5 settembre 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00725

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Farmaca a r.l.», in Amendolara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla prestazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Farmaca a r.l.», con sede in Amendolara, c.da Colfaro (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 14 marzo 1997, repertorio n. 343416, registro società n. 94726, tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 3638, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00562

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SPES a r.l.», in Roggiano Gravina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento di ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale della presentanza dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «SPES a r.l.», con sede in Roggiano Gravina, via V. Emanuele n. 154 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio in data 19 dicembre 1988, repertorio n. 17095, registro società n. 6607, tribunale di Cosenza posizione BUSC n. 2957/239927, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00563

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. agricola zootecnica Mormannese a r.l.», in Mormanno, c.da Santa Domenica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso, indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale delle presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Agricola zootecnica Mormannese a r.l.», in Marmanno, c.da Santa Domenica (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Giovanna Di Chiara in data 18 dicembre 1987, repertorio n. 6599, registro società n. 1778, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3120/247211, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00564

DECRETO 20 dicembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* e *octiesdecies* del codice civile che prevedono lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che la consultazione degli archivi dell'Ufficio registro delle imprese - presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna e degli atti d'ufficio relativi alle ispezioni ordinarie biennali ha permesso di rilevare che gli enti cooperativi di cui al presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e non risulta nemmeno, per gli stessi, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle società cooperative:

1. cooperativa mandamentale edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra soc. coop a r.l., con sede in via Emilia n. 25 a Imola (Bologna), costituita con rogito notaio Secondo Barisone in data 27 novembre 1955, codice fiscale n. 00633980370, n. Rea BO/115143;

2. cooperativa garanzia di Bologna soc. coop. a r.l., con sede piazza Costituzione n. 8 a Bologna, costituita con rogito notaio Giulio Filiberti in data 20 gennaio 1977, codice fiscale n. 01148210378, n. Rea BO/236061, B.u.s.c. n. 3015/151909;

3. cooperativa edilizia San Michele soc. coop. a r.l., con sede in piazza Galileo n. 7 a Bologna, costituita con rogito notaio Gregni Antonio in data 23 dicembre 1981, codice fiscale n. 02271100378, n. Rea BO/270587, B.u.s.c. n. 3455/188254;

4. cooperativa programmazione spettacoli soc. coop. a r.l., con sede in via Riva Reno n. 75/3 a Bologna, costituita con rogito notaio Verano Pojani in data 29 marzo 1977, codice fiscale n. 01156860379, n. Rea BO/236806, B.u.s.c. n. 3011/151769;

5. cooperativa musicisti creativi La Pera soc. coop. a r.l., con sede in via del Carroccio n. 16 a Bologna, costituita con rogito notaio Federico Stame in data 17 febbraio 1978, codice fiscale n. 01195690373, n. Rea BO/242562, B.u.s.c. n. 3099/160263.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 20 dicembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

05A00759

DECRETO 29 dicembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* e *octiesdecies* del codice civile che prevedono lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi, nel testo di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo novellato dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 per la determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di società cooperative;

Considerato che la consultazione degli archivi dell'Ufficio registro delle imprese - presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Bologna e degli atti d'ufficio relativi alle ispezioni ordinarie biennali ha permesso di rilevare che gli enti cooperativi di cui al presente decreto, non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e non risulta nemmeno, per gli stessi, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, delle società cooperative:

1. «La Laboriosa Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Cesare Sassoli in data 23 marzo 1957, codice fiscale ignoto, ex numero di BUSC 1779/57994;

2. «Gipi Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 22 aprile 1999, codice fiscale 01976101202, ex numero di BUSC 4596/285767;

3. «Logis 2000 Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Stefano Mazzetti in data 14 settembre 1999, codice fiscale 01912081203, ex numero di BUSC 4603/285774.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a cura dell'autorità di vigilanza, verrà informato il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Bologna, 29 dicembre 2004

Il direttore provinciale: CASALE

05A00789

DECRETO 13 gennaio 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa Delta Cooperativa 2000, con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito notaio Farinaro Paolo in data 30 aprile 1998, repertorio n. 118551, registro società n. 140839/98, tribunale di Roma, B.u.s.c. n. 35439, codice fiscale n. 05550151004;

società cooperativa Eurotravel, con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito notaio Colombi Carlo in data 20 luglio 1998, repertorio n. 604044, registro società n. 200729/98, tribunale di Roma, B.u.s.c. n. 35550, codice fiscale n. 05571721009;

società cooperativa Kiwi, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lucarini in data 3 dicembre 1991, repertorio n. 24369, registro società n. 184/92, tribunale di Roma, B.u.s.c. n. 32858, codice fiscale n. 04206221006;

società cooperativa Galassia 90, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Caparrelli P. Paolo in data 14 ottobre 1988, repertorio n. 37790, registro società n. 10415/88, tribunale di Roma, B.u.s.c. n. 30893, codice fiscale n. 02105491001;

società cooperativa Cooper Sport, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Intersimone Giorgio in data 17 ottobre 1985, repertorio n. 61149, registro società n. 419/86, tribunale di Roma, B.u.s.c. n. 29279, codice fiscale n. 07227030587;

società cooperativa Infernetto, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mauro Franco, in data 20 settembre 1982, repertorio n. 7621, registro società n. 6350/82, tribunale di Roma, B.u.s.c. n. 27389, partita IVA n. 05693780586.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 13 gennaio 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00674

DECRETO 13 gennaio 2005.

Costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, presso la Direzione provinciale del lavoro di Sassari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SASSARI

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato 21 luglio 2004 che all'art. 1, comma 2, prevede la costituzione della Commissione di certificazione ex art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 276/2003, presso ogni Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta dal dirigente preposto della Direzione provinciale del lavoro che la presiede, da due funzionari della Direzione provinciale del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL quali membri di diritto;

Considerato ancora che alle riunioni di detta commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Viste le designazioni di quanti hanno titolo a far parte dell'organo collegiale in parola;

Decreta:

È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Sassari - Servizio politiche del lavoro, ai sensi delle normative richiamate in premessa, la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro.

Componenti di diritto:

dott.ssa Anna Luisa Massidda — dirigente — Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Sassari, con funzione di presidente;

dott. Francesco Tanda, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

dott.ssa Graziella Carta, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

dott. Antonio Lai, in rappresentanza della sede provinciale I.N.P.S. di Sassari;

dott. Gian Franco Mariano Spanu, in rappresentanza della sede provinciale INAIL di Sassari.

Componenti a titolo consultivo:

dott.ssa Anna Maria Serra, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate;

rag. Gian Luigi Patorno, in rappresentanza del Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro;

dott. Giovanni Sanna, in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti;

avv. Paolo Sechi, in rappresentanza del Consiglio dell'ordine forense;

rag. Patrizia Abozzi, in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e periti commerciali.

Ogni componente, di diritto o a titolo consultivo, in caso di assenza od impedimento potrà essere sostituito da un supplente, come di seguito indicato:

membri di diritto:

dott.ssa Elena Cherchi, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

sig.ra Maria Maddalena Zolezzi, funzionario della Direzione provinciale del lavoro;

sig.ra Maria De Tommaso, in rappresentanza della sede provinciale I.N.P.S. di Sassari;

dott.ssa Maria Arru, in rappresentanza della sede provinciale INAIL di Sassari;

membri a titolo consultivo:

dott.ssa Angela Pioletti, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate.

In caso di assenza o impedimento del dirigente della Direzione provinciale del lavoro, le funzioni di presidente della Commissione saranno svolte dal dott. Francesco Tanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale regione autonoma della Sardegna.

Sassari, 13 gennaio 2005

Il direttore provinciale: MASSIDDA

05A00626

DECRETO 14 gennaio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa sociale «Ambiente 2000», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerate le dimissioni del liquidatore, di cui alla raccomandata del 12 ottobre 2001, alle quali non è seguita la nomina di un nuovo liquidatore, da parte dell'assemblea dei soci della cooperativa;

Decreta:

Il liquidatore ordinario della società cooperativa sociale «Ambiente 2000» con sede a Firenze in piazza Mascagni n. 74, costituita in data 2 aprile 1996 con rogito notaio Piccinini Mario di Firenze, iscritta nel registro delle imprese al n. 02192430482 e al R.E.A. al n. 475342, sig. Vasco Martellini, nominato liquidatore in data 30 marzo 2001 è sostituito dal dott. Daniele Fico, con studio a Firenze in v.le Redi n. 3.

Firenze, 14 gennaio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A00728

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative) che introduce agli articoli del codice civile l'art. 2545-*octiesdecies* circa la conseguente cancellazione dal registro imprese, dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le sotto elencate società risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile:

Dispone

che siano cancellate dal registro imprese:

1) società cooperativa «Edificatrice Citerna», in liquidazione dal 13 gennaio 1987, con sede in Prato, costituita per rogito notaio Battiata Francesco in data 28 luglio 1977 repertorio n. 32618, iscrizione tribunale di Prato n. 4721, REA n. 267906;

2) società cooperativa «Proprietari fabbricati *ex* cantiere ferroviario di Prato», in liquidazione dal 22 aprile 1993, con sede in Prato, costituita per rogito notarile in data 20 ottobre 1961, codice fiscale n. 84001410483, REA n. 177296;

3) società cooperativa «Edificatrice Margherita», in liquidazione dal 9 dicembre 1991, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Bettini Luigi in data 23 febbraio, repertorio n. 68004, codice fiscale n. 03354180485, REA n. 352531.

Roma, 17 gennaio 2005

Il direttore provinciale: BERLOCO

05A00765

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 dicembre 2004.

Revoca del decreto 1º ottobre 1997 con il quale il Consorzio Tirrenia è stato dichiarato decaduto dai benefici concessi ai sensi della legge n. 237/1993.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero delle attività produttive, al quale vengono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 2002, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002, reg. 12, fog. 174, con il quale è stato conferito l'incarico della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive all'ingegnere Franco Vitale, dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti in favore dell'economia;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 1994, recante l'approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Vista la convenzione stipulata il 6 giugno 1995 con il Consorzio Tirrenia, relativa all'attuazione del progetto denominato «Sistema progetti sviluppo area Cosmopolitan-Pisorno» ed approvata con decreto 25 ottobre 1995;

Visto il decreto dipartimentale 1º ottobre 1997 con il quale il Consorzio Tirrenia è stato dichiarato decaduto dai benefici concessi ai sensi della legge n. 237/1993, a seguito dell'intervenuto fallimento del medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 16 della suddetta convenzione;

Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 105820 del 25 settembre 2003 ha reso noto che il fallimento del Consorzio Tirrenia è stato chiuso per definitiva ed irrevocabile omologazione del concordato fallimentare dal Tribunale di Pisa;

Visto il parere favorevole alla revoca del provvedimento di decadenza espresso dall'Avvocatura generale dello Stato nella sopra citata nota, alla condizione che fosse completato il progetto del Consorzio Tirrenia;

Considerato che anche il giudizio di opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo davanti al Tribunale di Pisa, a suo tempo promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato estinto dal G.I. del medesimo Tribunale;

Considerato che il Consorzio Tirrenia ha abbandonato il ricorso pendente davanti al T.A.R. per la Toscana avverso il decreto dipartimentale 1º ottobre 1997 con il quale è stata dichiarata la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 237/1993;

Visto il decreto del T.A.R. per la Toscana in data 27 settembre 2004 con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio ivi pendente;

Considerato che, nelle more giudiziarie, è stato portato a termine il progetto del Consorzio Tirrenia, secondo le prescrizioni a suo tempo allegate al decreto di concessione dei benefici, come da perizia asseverata da giuramento, per cui l'Amministrazione non ha più interesse al provvedimento di decadenza nei confronti del Consorzio medesimo, che ha, peraltro, espressamente rinunciato agli ulteriori crediti in conto capitale correlati alla completa realizzazione dell'opera;

Ritenuto, altresì, che la realizzazione della struttura giustifica l'erogazione della quota di contributo a suo tempo liquidata, senza che il beneficiario abbia null'altro a ripetere o a pretendere;

Ritenuto, infine, che sia stato rispettato il fine della legge n. 237/1993 e che l'Amministrazione non abbia alcun ulteriore profilo di interesse da tutelare;

Vista l'istanza del legale del Consorzio Tirrenia, avvocato Luigi Pinto, in data 14 ottobre 2004, con la quale si rinnova la richiesta di annullamento del provvedimento di decadenza dai contributi concessi ai sensi della legge n. 237/1993;

Visto il parere favorevole della Commissione di vigilanza sullo stato di avanzamento dei programmi straordinari d'intervento di cui alla legge n. 556/1988 e degli interventi urgenti in favore dell'economia di cui all'art. 12-*bis* della legge n. 237/1993;

Decreta:

È revocato il decreto dipartimentale 1° ottobre 1997 con il quale il Consorzio Tirrenia è stato dichiarato decaduto dai benefici concessi ai sensi della legge n. 237/1993.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 15 dicembre 2004

Il direttore generale: VITALE

05A00766

DECRETO 14 gennaio 2005.

Rinnovo all'organismo «IIS - Istituto italiano della saldatura», in Genova, dell'autorizzazione ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2001, alla società IIS - Istituto italiano della saldatura, con sede in Lungobisagno d'Istria 15 - Genova;

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 8 ottobre 2004;

Verificata la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto 19 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata alla società IIS - Istituto italiano della saldatura, di cui al decreto 19 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2001, ad emettere certificazione di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE è rinnovata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il direttore generale: GOTI

05A00605

DECRETO 14 gennaio 2005.

Rinnovo all'organismo «CEC - Consorzio Europeo Certificazione», in Legnano, dell'autorizzazione ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2002, alla società «CEC - Consorzio Europeo Certificazione» con sede in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano);

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 11 gennaio 2005;

Verificata la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto 20 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata alla società «CEC - Consorzio Europeo Certificazione» di cui al decreto 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2001, ad emettere certificazione di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE è rinnovata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il direttore generale: GOTI

05A00606

DECRETO 17 gennaio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa fra assegnatari di Monte Amiata Scrl», in Castiglione d'Orcia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1994, con il quale la società cooperativa «Cooperativa fra assegnatari di Monte Amiata Scrl», con sede in Castiglione D'Orcia (Siena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed i signori: rag. Marco Turchi, dott. Tammaro Giuseppe e rag. Turchi Carlo Luigi, ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 7 gennaio 2005, con la quale è stato comunicato il decesso del rag. Carlo Luigi Turchi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesca Giardini, nata a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 3 settembre 1972, e domiciliata in Pontassieve (Firenze), via Parigi n. 15, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Carlo Luigi Turchi, deceduto, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00668

DECRETO 17 gennaio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa Il Giunco a r.l.», in Sovicelle.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1987 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Il Giunco a r.l.», con sede in Sovicelle (Siena), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Carlo Luigi Turchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 7 gennaio 2005, con la quale è stato comunicato il decesso del rag. Carlo Luigi Turchi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Marco Turchi nato a Siena il 23 maggio 1961, e domiciliato in Siena, via Aldobrandini da Siena n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Carlo Luigi Turchi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00675

DECRETO 17 gennaio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Markfield coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione di mancata ispezione in data 30 settembre 2004;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Markfield cooperativa a r.l.», con sede in Milano (codice fiscale n. 11327130156) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pino Sorrentino, nato a San Giovanni a Piro (Salerno) il 5 aprile 1963, domiciliato in Milano, via Carducci n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00676

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del «Gavi», in Alessandria, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata e garantita, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 6 luglio 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela del «Gavi», con sede in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gavi»;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 26 novembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 6 luglio 2000, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 6 luglio 2000;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con decreto ministeriale 6 luglio 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 6 luglio 2000, al Consorzio tutela del «Gavi», con sede in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gavi», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del «Gavi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00604

DECRETO 18 gennaio 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini a D.O.C. «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio», in Caserta, e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 22 giugno 2004 dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio», costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e dei vini a I.G.T. «Roccamonfina» e «Terre del Volturno», con sede in Caserta, via G. Acquaviva n. 128, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 14 gennaio 2005 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio», costituito per la tutela dei vini a D.O.C. «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico», «Galluccio» e dei vini a I.G.T. «Roccamonfina» e «Terre del Volturno», con sede in Caserta, via G. Acquaviva n. 128, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 14 gennaio 2005.

Art. 2.

Il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Asprinio di Aversa», «Falerno del Massico» e «Galluccio» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00602

DECRETO 18 gennaio 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini», in Piacenza, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Piacentini» e dei vini I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 4 luglio 2001 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini», con sede in Piacenza, presso la Camera di commercio, p.zza Cavalli n. 35, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Piacentini» e dei vini I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data 20 dicembre 2004 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 4 luglio 2001, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 4 luglio 2001;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 4 luglio 2001 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con decreto ministeriale 4 luglio 2001, al Consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini», con sede in Piacenza, presso la Camera di commercio, p.zza Cavalli n. 35, a svolgere nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Piacentini» e dei vini I.G.T. «Valtidone» e «Terre di Veleja» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini D.O.C. «Colli Piacentini» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00603

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la cerfificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata fino al 1° marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 6 agosto 2004, protocollo n. 65450;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000, già prorogata con decreto 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00669

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 26 febbraio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 febbraio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00670

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 1° luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 26 febbraio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61132;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1º luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 29 ottobre 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 febbraio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2005.

Aggiornamento per gli anni 2000 e 2001 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Aggiornamento tabella.*

1.1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura stabilita nell'Allegato *A* al presente provvedimento.

2. *Conversione della tabella in euro.*

2.1. Per i periodi d'imposta 2000 e 2001 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, aggiornati nella misura di cui al punto 1. del presente provvedimento, sono convertiti in euro in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'Allegato *B* al presente provvedimento.

Motivazioni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. «redditometro»), valutati in relazione alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2000-2001, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).

L'Istituto Nazionale di Statistica, con nota prot. 1453 del 12 maggio 2004, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2000 è stata pari al 29,0 % in aumento.

La nuova tabella è stata redatta in due versioni, con gli importi espressi rispettivamente sia in lire che in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992 - così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 25 novembre 1992 - recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva;

Decreto direttoriale 29 aprile 1999 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999 - con il quale la predetta tabella è stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997;

Decreto direttoriale 21 settembre 1999 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999 - con il quale la citata tabella è stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonché convertita in euro per il periodo d'imposta 1999;

Regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a L. 1.936,27;

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2005

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO *A*

	Importo	Coefficiente
1. *Aeromobili.*		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	L. 362.490 × ora di volo	8
da 101 a 150 HP	L. 390.870 » »	8
da 151 a 200 HP	L. 478.590 » »	8
da 201 a 250 HP	L. 527.610 » »	8
da 251 a 300 HP	L. 593.400 » »	8
da 301 a 450 HP	L. 709.500 » »	9
da 451 a 600 HP	L. 971.370 » »	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP	L. 546.960 × ora di volo	9
da 151 a 300 HP	L. 748.200 » »	9
1.3 Alianti e motoalianti	L. 141.900 × ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	L. 64.500 × ora di volo	7
da 51 a 100 HP	L. 90.300 » »	7
superiore a 100 HP	L. 129.000 » »	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. *Navi e imbarcazioni da diporto.*

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

	Importo	Coefficiente
oltre 600 e fino a 900 cm	L. 6.450 a cm;	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 5.805.000 più L. 10.320 per ogni cm eccedente i 900;	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	L. 8.901.000 più L. 15.480 per ogni cm eccedente i 1.200;	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	L. 13.545.000 più L. 15.480 per ogni cm eccedente i 1.500;	8
oltre 1.800 cm	L. 18.189.000 più L. 18.060 per ogni cm eccedente i 1.800 e L. 12.900.000 per ogni unità di personale stagionale.	8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

	Importo	Coefficiente
fino a 900 cm	L. 5.160.000 più L. 36.120 per ogni cm eccedente i 600 più L. 25.800 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura);	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 15.996.000 più L. 17.415 per ogni cm eccedente i 900 più L. 25.800 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura);	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	L. 21.220.500 più L. 51.600 per ogni cm eccedente i 1.200 più L. 25.800 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura);	6
oltre 1.400 cm	L. 31.540.500 più L. 51.600 per ogni cm eccedente i 1.400 più L. 25.800 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e L. 12.900.000 per ogni unità di personale stagionale;	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	L. 116.100.000 più L. 1.548.000 per ogni t eccedente le 50, più L. 12.900.000 per ogni unità di personale stagionale.	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. *Autoveicoli.*

	Importo	Coefficiente
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
fino a 12 HP	L. 3.053.430	4
da 13 a 15 HP	L. 3.053.430 più L. 301.860 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	L. 3.960.300 più L. 545.670 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	L. 6.688.650 più L. 390.870 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	L. 8.252.130 più L. 344.430 per ogni HP eccedente i 24	8
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	L. 5.852.730	5
da 17 a 20 HP	L. 5.852.730 più L. 495.360 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	L. 7.834.170 più L. 517.290 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. *Altri mezzi di trasporto a motore.*

	Importo	Coefficiente
4.1 Campers e autocaravans:		
fino a 19 HP	L. 4.148.640	5
da 20 a 22 HP	L. 4.148.640 più L. 199.950 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	L. 4.748.490 più L. 310.890 per ogni HP eccedente i 22	6
4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	L. 933.896	5
da 351 a 500 cc	L. 1.251.300	5
oltre 500 cc	L. 1.646.427	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
5. *Roulottes.*	L. 1.419.000	5

6. *Residenze principali e secondarie.*

	Importo	Coefficiente
6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	L. 43.860/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 43.860/mq annue	5
6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	L. 36.120/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 36.120/mq annue	5

	Importo	Coefficiente
6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	L. 30.960/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 30.960/mq annue	5
6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6
6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:		
	L. 25.800/mq	8
6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
principali	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4
6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:		
	l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:		
	L. 6.450 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. *Collaboratori familiari.*

a tempo pieno conviventi	L. 26.058.000 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	L. 14.835 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. *Cavalli da corsa o da equitazione.*

	Importo	Coefficiente
8.1 Cavalli mantenuti in proprio:		
cavalli da corsa	L. 11.610.000	7
cavalli da equitazione	L. 7.740.000	6
8.2 Cavalli a pensione:		
cavalli da corsa	L. 23.220.000	7
cavalli da equitazione	L. 12.900.000	6

9. *Assicurazioni di ogni tipo* (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

	ammontare del premio	10

ALLEGATO *B*

	Importo	Coefficiente
1. *Aeromobili.*		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	euro 187,21 × ora di volo	8
da 101 a 150 HP	euro 201,87 » »	8
da 151 a 200 HP	euro 247,17 » »	8
da 201 a 250 HP	euro 272,49 » »	8
da 251 a 300 HP	euro 306,47 » »	8
da 301 a 450 HP	euro 366,43 » »	9
da 451 a 600 HP	euro 501,67 » »	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP	euro 282,48 × ora di volo	9
da 151 a 300 HP	euro 386,41 × ora di volo	9
1.3 Alianti e motoalianti	euro 73,29 × ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	euro 33,31 × ora di volo	7
da 51 a 100 HP	euro 46,64 » »	7
superiore a 100 HP	euro 66,62 » »	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. *Navi e imbarcazioni da diporto.*

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 600 e fino a 900 cm	euro 3,33 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 2.998,03 più euro 5,33 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	euro 4.596,98 più euro 7,99 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	euro 6.995,41 più euro 7,99 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	euro 9.393,83 più euro 9,33 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 6.662,29 per ogni unità di personale stagionale.	8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm	euro 2.664,92 più euro 18,65 per ogni cm eccedente i 600 più euro 13,32 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5

	Importo	Coefficiente
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 8.261,24 più euro 8,99 per ogni cm eccedente i 900 più euro 13,32 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	euro 10.959,47 più euro 26,65 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 13,32 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm	euro 16.289,31 più euro 26,65 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 13,32 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 6.662,29 per ogni unità di personale stagionale.	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	euro 59.960,65 più euro 799,48 per ogni t eccedente le 50, più euro 6.662,29 per ogni unità di personale stagionale.	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. *Autoveicoli.*

	Importo	Coefficiente
3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
fino a 12 HP	euro 1.576,96	4
da 13 a 15 HP	euro 1.576,96 più euro 155,90 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	euro 2.045,32 più euro 281,82 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	euro 3.454,40 più euro 201,87 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	euro 4.261,87 più euro 177,88 per ogni HP eccedente i 24.	8
3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	euro 3.022,68	5
da 17 a 20 HP	euro 3.022,68 più euro 255,83 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	euro 4.046,01 più euro 267,16 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. *Altri mezzi di trasporto a motore.*

	Importo	Coefficiente
4.1 Campers e autocaravans:		
fino a 19 HP	euro 2.142,59	5
da 20 a 22 HP	euro 2.142,59 più euro 103,27 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	euro 2.452,39 più euro 160,56 per ogni HP eccedente i 22	6
4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	euro 482,32	5
da 351 a 500 cc	euro 646,24	5
oltre 500 cc	euro 850,31	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
5. *Roulottes*	euro 732,85	5

6. *Residenze principali e secondarie.*

	Importo	Coefficiente
6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	euro 22,65/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 22,65/mq annui	5
6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	euro 18,65/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 18,65/mq annui	5
6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	euro15,99/mq annui	4
oltre 120 mq	euro 15,99/mq annui	5
6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5

	Importo	Coefficiente
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

	euro 13,32/mq	8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

	l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:

	euro 3,33 per mq per settimana di disponibilità.	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. *Collaboratori familiari.*

a tempo pieno conviventi .	euro 13.457,83 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	euro 7,66 per ora lavorata.	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. *Cavalli da corsa o da equitazione.*

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa..........	euro 5.996,06	7
cavalli da equitazione....	euro 3.997,38	6

8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa.........	euro 11.992,13	7
cavalli da equitazione....	euro 6.662,29	6

9. *Assicurazioni di ogni tipo* (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

	ammontare del premio	10

05A00593

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2005.

Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Sono approvate le avvertenze, di cui agli allegati 1, 2 e 3, che sono aggiunti dopo l'allegato 5, con la denominazione di allegati 6, 7 e 8, al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2004, relativo alle modifiche al modello delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il predetto provvedimento ha modificato il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999, relativo all'approvazione del modello di pagamento e dell'avviso di intimazione, ai sensi degli articoli 25 e 50 del citato decreto n. 602 del 1973.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce l'obbligatorietà del sistema di riscossione tramite ruolo delle entrate dello Stato e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, con la sola esclusione di quelli economici.

L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al debitore iscritto a ruolo, sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

In attuazione della citata norma il decreto dirigenziale 28 giugno 1999, come modificato dal decreto 11 settembre 2000 e dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002 e del 29 luglio 2004, ha approvato il modello di cartella e le avvertenze riguardanti la proposizione del ricorso contro tale atto, prevedendo modalità differenziate.

Ciò premesso e considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di indicare ulteriori modalità di impugnazione dei ruoli, si provvede con il presente atto ad aggiungere tre allegati al citato decreto del 28 giugno 1999 mediante integrazione del provvedimento del 29 luglio 2004.

Sono stati, pertanto, predisposti tre fogli distinti, uno con le avvertenze relative ai ruoli emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero di somme di natura non tributaria per le quali non sussiste la competenza delle commissioni tributarie, un altro con le avvertenze relative ai ruoli emessi dalle direzioni regionali per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui agli

articoli 7-*bis* e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e un terzo con le avvertenze relative ai ruoli emessi in applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, per il recupero di crediti di altri Stati membri dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi, compresivi dei relativi interessi, sanzioni e spese. Nei predetti fogli sono riportate le notizie necessarie ad individuare l'ufficio al quale è possibile chiedere informazioni e le indicazioni sul come e a chi presentare ricorso.

Riferimenti normativi dell'atto.

Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, comma 1, e 62, commi 1 e 2).

Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi: legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4).

Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2004.

Roma, 7 gennaio 2005

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL RECUPERO DI CREDITI NON TRIBUTARI

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella è possibile chiedere informazioni all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio è possibile richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento è il direttore dell'ufficio indicato nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria:

nelle forme previste dall'art. 617 del codice di procedura civile, ove si contesti la cartella di pagamento per vizi di forma propri della stessa o della sua notifica;

nelle forme previste dall'art. 615 del codice di procedura civile ove si facciano valere fatti sopravvenuti in epoca successiva alla sentenza, tali da incidere sul diritto dell'amministrazione di procedere esecutivamente.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

In caso di ricorso avverso la cartella di pagamento, è possibile presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento, all'ufficio che ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

RICHIESTA DI PAGAMENTO A RATE

Per pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve essere presentata domanda in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.

ALLEGATO 2

RUOLI EMESSI DALLE DIREZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella è possibile chiedere informazioni alla direzione regionale che ha emesso il ruolo, indicata nel dettaglio degli addebiti. Alla medesima direzione è possibile richiedere il riesame in autotutela.

La richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento è il direttore della direzione regionale o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso.

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro sessanta giorni dalla data della notifica della cartella. Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa dal direttore regionale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 può contestare il ruolo e/o la cartella solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l'indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

A chi presentare ricorso.

Il contribuente deve:

intestare il ricorso in bollo alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la direzione regionale che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre;

notificare il ricorso alla direzione che ha emesso il ruolo spedendolo alla direzione stessa senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso.

Nel ricorso, intestato alla commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:

le proprie generalità;

il codice fiscale;

il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;

la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;

la direzione regionale contro cui ricorre;

il numero della cartella;

i motivi del ricorso;

le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla commissione tributaria provinciale.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica.

N.B. se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993.

Costituzione in giudizio.

Entro trenta giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.

Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;

la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;

la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento alla direzione regionale che ha emesso il ruolo. Se il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

RICHIESTA DI PAGAMENTO A RATE

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda di rateazione in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo.

ALLEGATO 3

RUOLI EMESSI IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 69, PER IL RECUPERO DI CREDITI SORTI IN UN ALTRO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella è possibile chiedere informazioni all'ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo ufficio è possibile richiedere il riesame in autotutela. La richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento è il direttore dell'ufficio indicato nel «Dettaglio degli addebiti» o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso.

Il contribuente può presentare ricorso in commissione tributaria soltanto per vizi propri della cartella di pagamento entro sessanta giorni dalla data della notifica. Nel caso in cui il contribuente intenda contestare il credito o il titolo esecutivo emesso dallo Stato estero deve adire l'organo competente in tale Stato, secondo le disposizioni ivi vigenti.

A chi presentare ricorso.

Il contribuente deve:

intestare il ricorso in bollo alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha emesso il ruolo contro cui si ricorre;

notificare il ricorso all'ufficio finanziario che ha emesso il ruolo spedendolo all'ufficio stesso senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Dati da indicare nel ricorso.

Nel ricorso, intestato alla commissione tributaria provinciale, il contribuente deve indicare:

le proprie generalità;

il codice fiscale;

il rappresentante legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;

la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;

l'ufficio finanziario contro cui ricorre;

il numero della cartella;

i motivi del ricorso;

le conclusioni, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla commissione tributaria provinciale.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia di tutta la cartella dalla quale risulti la data della notifica.

N.B. se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993.

Costituzione in giudizio.

Entro trenta giorni dalla data in cui ha provveduto alla notifica del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale.

Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti perde il diritto di procedere nel ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sulla quale il contribuente dichiara che è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;

la fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;

la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che abbia contestato il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato estero può chiedere la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione sul ricorso da parte dell'organo competente dello Stato estero, all'ufficio che ha emesso il ruolo, che può concederla su conforme parere dell'autorità richiedente dello Stato estero.

RICHIESTA DI PAGAMENTO A RATE

Il contribuente che vuole pagare a rate il debito (con l'aggiunta dei relativi interessi) deve presentare domanda di rateazione in bollo all'ufficio che ha emesso il ruolo, il quale può concederla, sentita l'autorità richiedente dello Stato estero.

05A00600

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli in data 3 gennaio 2005 a causa di problemi tecnici.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per in data 3 gennaio 2005, a causa di problemi tecnici, l'Ufficio provinciale A.C.I. di Napoli, non ha aperto al pubblico. La procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli, con nota del 7 gennaio 2004, prot. n. 1/05, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 gennaio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A00530

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 25 gennaio 2005, n. **1/2005.**

Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005».

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro per il tramite delle direzioni regionali del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano Rip. 19 - Uff. lavoro - Isp. lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Dip.to servizi sociali - Servizio lavoro
Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Agenzia regionale per l'impiego
Alla Regione Siciliana - Assessorato al lavoro - Uff. reg.le lavoro - Ispett. reg.le lavoro
e, per c.:
Agli assessorati regionali al lavoro
Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto del Ministro - D.G.I.E.P.M. - Uff. VI - Centro visti
Al Ministero dell'interno - Gabinetto dei Ministro - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direz. c.le dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direz. c.le per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
All'INPS - Direzione generale

I. *Contenuto del D.P.C.M.: le quote d'ingresso.*

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato 1), recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2005.

Il D.P.C.M., come anticipazione delle quote annuali d'ingresso, fissa una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Nell'ambito della quota massima prevista sono ammessi, all'art. 6, n. 25.000 lavoratori per le esigenze di carattere stagionale. Il numero degli ingressi per lavoro stagionale è stato determinato in tale misura, ridotta rispetto a quella fissata nell'anno precedente, in considerazione del fatto che una parte importante della domanda di lavoratori stagionali viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri dell'Unione europea il 1° maggio 2004 e i cui ingressi per l'anno 2005 sono stati programmati con separato provvedimento.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:

cittadini di: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;

cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.

Nell'ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono l'ulteriore specificazione delle quote d'ingresso.

In particolare, l'art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all'estero di nazionalità non predeterminata, riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

L'art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di tale quota e nell'ambito dei tipi di attività specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.

L'art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni applicative già fornite con riferimento all'analoga quota prevista per l'anno 2004. L'inserimento nell'elenco implica l'accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell'origine italiana entro il grado prescritto. È previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell'elenco attraverso il sistema informatizzato «SILES» di questo Ministero, condiviso dalle direzioni provinciali del lavoro. L'elenco, già istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovrà essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalità uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui l'inserimento nell'elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema «SILES», esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.

L'art. 5, infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e ripartita come segue:

1) n. 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;

2) n. 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato D.P.C.M., sono così ripartiti:

3.000 cittadini albanesi;

3.000 cittadini tunisini;

2.500 cittadini marocchini;

2.000 cittadini egiziani;

2.000 cittadini nigeriani;

2.000 cittadini moldavi;

1.500 cittadini dello Sri Lanka;

1.500 cittadini del Bangladesh;

1.500 cittadini filippini;

1.000 cittadini pakistani;

100 cittadini somali;

700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

II.1 *Modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro.*

Questo Ufficio, nel fissare le modalità d'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce che la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario — da esprimere necessariamente in ore e minuti — sia apposta a mano sulla busta. La Società Poste italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinché costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.

La domanda va redatta in conformità ai modelli che si accludono. I moduli predisposti sono due, da utilizzare a seconda del tipo di assunzione richiesta. La domanda di autorizzazione finalizzata all'assunzione nel settore del lavoro domestico, va redatta utilizzando il modulo corrispondente - allegato n. 2. Se, invece, la richiesta riguarda l'autorizzazione all'assunzione da operare, con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale, in settori diversi da quello dei servizi domestici, essa va presentata facendo uso del distinto apposito modulo - allegato 3. In entrambi i

casi è necessario unire alla domanda il contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; lo schema di contratto da utilizzare è riportato nell'allegato n. 4.

La domanda di autorizzazione, completa della ulteriore documentazione da allegarvi secondo le indicazioni contenute nel modulo, va indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi. È necessario avvertire che i moduli di cui agli allegati n. 2 - 3 - 4 corrispondono nella sostanza a quelli definiti ed introdotti con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000 e da allora in uso. La citata circolare, che ne contiene la rispettiva illustrazione, è pubblicata e consultabile nel sito internet del Ministero «www.welfare.gov.it», nell'area «norme» ed in corrispondenza dell'argomento «tematiche sociali». Le uniche variazioni introdotte attengono al necessario inserimento tra la documentazione che il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda anche di: 1) copia del proprio documento d'identità (e del permesso di soggiorno in corso di validità se il richiedente è cittadino extracomunitario); 2) copia del passaporto (o di altro documento valido per l'espatrio) del lavoratore straniero. Per il resto il contenuto dei moduli è rimasto sostanzialmente invariato, consistendo i residui aggiustamenti in semplici adeguamenti di carattere formale (aggiornamento dell'importo del bollo e degli importi pecuniari esposti in lire; adeguamento connesso al necessario inoltro per posta, ecc.).

L'inoltro della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.

Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.

La Direzione provinciale del lavoro destinataria esaminerà e definirà le domande di autorizzazione al lavoro pervenute secondo l'ordine cronologico di invio della raccomandata, tenuto conto della data e dell'orario di spedizione risultanti dal timbro postale.

II.2 *Modalità e termine iniziale di presentazione delle domande di attestazione di disponibilità in quota finalizzate alla conversione del permesso di soggiorno.*

Per le richieste finalizzate al rilascio dell'attestazione di disponibilità in quota per conversione del permesso di soggiorno, si seguiranno le seguenti modalità di presentazione.

La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale — ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale nei confronti del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciatogli l'anno precedente per lavoro stagionale abbia fatto rientro nello Stato di provenienza) — va presentata facendo uso del modulo allegato (allegato n. 5). Alla richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal cittadino extracomunitario istante deve essere allegato il contratto di lavoro subordinato redatto utilizzando l'apposito modulo (allegato n. 4). Il contratto così sottoscritto tra le parti è condizionato unicamente all'effettivo rilascio del rispettivo permesso di soggiorno per lavoro.

La richiesta di attestazione finalizzata alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo — ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — va presentata facendo uso dell'apposito specifico modulo (allegato n. 6).

Le richieste di attestazione, complete dei documenti da unire secondo le indicazioni contenute nei rispettivi moduli devono essere inoltrate alle direzioni provinciali del lavoro competenti esclusivamente per raccomandata con il rispetto del termine iniziale e delle modalità di spedizione come sopra stabiliti per l'inoltro delle richieste di autorizzazione al lavoro.

III. *Autorizzazione al lavoro domestico: requisito reddituale richiesto.*

Con particolare riguardo al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, si diramano le seguenti indicazioni, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000. Le indicazioni modificative attengono al criterio con cui occorre verificare, nei confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il requisito della capacità economica a sostenere le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere. Al riguardo si stabilisce che la capacità economica è da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale così stabilito sarà pertanto l'unico termine di riferimento da utilizzare in luogo delle soglie di reddito, differenziate a livello provinciale, determinate con la circolare n. 55/2000, non più operanti per effetto della presente disposizione. Rimane confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potrà

risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.

IV. *Distribuzione delle quote.*

Inoltre, ai fini dell'immediata attuazione del decreto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (allegato n. 7) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (allegato n. 8 - quota riservata a singole nazionalità; allegato n. 9 - quota destinata a stranieri di nazionalità non predeterminata).

Si è ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dall'art. 5, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente all'80% (ottocento unità) del suo ammontare complessivo (allegato n. 10). La parte residua (pari a duecento unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.

Ugualmente è stata ripartita anche la parte della quota per lavoro autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione è stata attuata limitatamente all'80% (mille unità) del totale (allegato n. 11). La parte residua (pari a duecentocinquanta unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.

Con particolare riguardo alle tabelle allegate sub 7 - contenente la ripartizione delle quote per lavoro stagionale, sub 8 - contenente la distribuzione delle quote riservate a singole nazionalità e sub 9 - contenente la ripartizione della quota prevista dall'art. 2 a favore di stranieri di nazionalità non predeterminata, sono necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*:

a) tenuto conto dell'entità delle quote riservate a specifiche nazionalità, si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della nazionalità di destinazione — considerata nella tabella allegato n. 9 «Altre nazionalità» — sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di nazionalità diverse da quelle espressamente previste dall'art. 5;

b) mediante la ripartizione effettuata con la tabella n. 9, la quota «Altre nazionalità» destinata agli ingressi diversi da quelli per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, viene parzialmente devoluta, nella misura di cinquemila unità, ad assunzioni da effettuare nel settore dell'edilizia; tale porzione di quota è ripartita, restando stabilito che gli uffici di assegnazione la utilzzeranno esclusivamente per rilasciare le autorizzazioni al lavoro corrispondenti alla rispettiva specifica destinazione. La determinazione è giustificata dalla valutazione del fabbisogno di manodopera straniera proveniente dal settore delle costruzioni edili e dalla considerazione dell'attuale quadro economico complessivo. La parte residua della quota considerata, pari a diecimila unità, rimane destinata agli ingressi per le assunzioni da effettuare in tutti i restanti settori;

c) con la tabella allegato n. 8, riguardante le quote riservate a singole nazionalità, non si è fatto luogo alla ripartizione dei cento ingressi previsti in favore dei cittadini somali; questa direzione generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo la modalità indicate più sotto, terrà il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento;

d) la quota per lavoro stagionale (di cui all'art. 6), quella prevista dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a albanesi, tunisini, marocchini, egiziani, moldavi e srilankesi non vengono distribuite per intero. Infatti, una parte di esse viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio nella misura di seguito rispettivamente indicata:

ingressi per lavoro stagionale: 200;

albanesi: 300;

tunisini: 350;

marocchini: 350;

egiziani: 250;

moldavi: 450;

srilankesi: 100;

altre nazionalità - ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona: 600;

altre nazionalità - ingressi per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati all'edilizia: 1.500.

L'accorgimento è diretto a realizzare le seguenti finalità:

d.1) la porzione non ripartita delle quote per albanesi, in ragione di duecento unità, per tunisini, in ragione di duecento unità, per marocchini, in ragione di duecento unità, per egiziani, in ragione di cento unità, per moldavi, in ragione di centocinquanta unità, per «altre nazionalità - ingressi per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati all'edilizia», in ragione di mille unità, viene trattenuta allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera da

impiegare nella realizzazione dei preparativi connessi all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 nonché nell'esecuzione delle c.d. «Grandi opere». Per «Grandi opere» si intendono le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 ed inseriti nel D.P.E.F. - Documento di programmazione economica e finanziaria 2004-2007. L'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di autorizzazione al lavoro, provvederà innanzitutto a verificare che la manodopera è richiesta per essere adibita alla realizzazione delle c.d. «Grandi Opere» ovvero di preparativi connessi con l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e, una volta accertata l'esistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, chiederà a questo ufficio, inoltrando la richiesta per il tramite dell'ufficio regionale, l'assegnazione della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria per darvi corso. Questa direzione generale effettuerà l'assegnazione, attribuendo priorità alle richieste degli uffici provinciali secondo l'ordine di arrivo;

*d.*2) la porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale, in ragione di duecento unità, delle quote, di cui all'art. 5, per albanesi, in ragione di 100 unità, per tunisini, in ragione di centocinquanta unità, per marocchini, in ragione di centocinquanta unità, per egiziani, in ragione di centocinquanta unità, per moldavi, in ragione di trecento unità, per srilankesi, in ragione di cento unità, nonché delle quote per «altre nazionalità - ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona» in ragione di seicento unità e per «altre nazionalità - ingressi per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona non destinati all'edilizia», in ragione di 500 unità, viene trattenuta in vista della realizzazione di progetti speciali di selezione e di formazione all'estero;

e) la quota (prevista dall'art. 5) di settecento cittadini di «altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi» in materia immigratoria attualmente non è utilizzabile. Essendo precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverrà utilizzabile e sarà distribuita solamente dopo la loro conclusione.

La restante quota per lavoro non stagionale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'art. 4 non è stata ripartita. Questa direzione generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo le modalità indicate più sotto, terrà il computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del relativo eventuale esaurimento.

Gli uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

V. *Ulteriori indicazioni operative.*

Per l'esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro stagionale, codeste sedi devono applicare quanto già definito con la circolare n. 104/1998, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di nove mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. La richiesta diretta ad ottenere l'ulteriore autorizzazione in collegamento con la prima già rilasciata può essere presentata all'ufficio provinciale anche mediante consegna a mano (come del resto tutte le richieste di autorizzazione al lavoro relative ai casi particolari di ingresso fuori quota); è anzi consigliabile che gli interessati si avvalgano di tale facoltà, implicando la richiesta in esame, per sua natura, tempi di trattazione particolarmente ristretti.

Ai fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo che codeste direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio nazionale.

Per la gestione delle quote nonché per il monitoraggio della loro utilizzazione verrà messa a disposizione degli uffici un'applicazione informatica, in corso di approntamento, denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari - S.I.L.E.N. L'applicazione è destinata a incorporare, a decorrere dal corrente anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuerà ad operare, secondo le modalità già in uso, il Contatore unico nazionale per i lavoratori neocomunitari.

Con separata circolare saranno fornite le indicazioni sulle modalità di funzionamento del S.I.L.E.N., avuto riguardo ai cittadini extracomunitari, e le istruzioni per il suo utilizzo.

Roma, 25 gennaio 2005

Il direttore generale dell'immigrazione: SILVERI

ALLEGATO N. 2
(flussi 05 mod rich dom)

SPAZIO PER MARCA DA BOLLO (11 euro)

ALLA DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE LAVORO
di ______________________

RICHIESTA NOMINATIVA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99 (*Impiego nel settore dei servizi domestici*)

GENERALITA' DEL DATORE DI LAVORO
COGNOME______________________ NOME ______________________
NATO A ______________ IL __________ RESIDENTE IN ______________
VIA/PIAZZA ______________________ N.______,
TEL __________ FAX __________ CITTADINANZA ______________
CODICE FISCALE: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
LUOGO D'IMPIEGO DEL LAVORATORE: COMUNE ______________ PROV. ______
VIA/PIAZZA ______________________ N. ________

DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE/TRICE INTERESSATO/A:
COGNOME______________________ NOME______________________
DATA E LUOGO DI NASCITA:______________________
RESIDENZA: STATO______________________ CITTA'______________________
VIA/PIAZZA:______________________ N.______ TEL.______________
C.F. (SE IN POSSESSO)______________________

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E CONDIZIONI OFFERTE:
QUALIFICA PROFESSIONALE: COLLABORATORE / TRICE FAMILIARE
MANSIONI DA SVOLGERE: ______________________
C.C.N.L. SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
LIVELLO DI INQUADRAMENTO: ______________________
DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO INDETERMINATO
ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: TEMPO PIENO ☐ PARZIALE ☐ PER N.__________ ORE
con retribuz. mens. netta di euro______________ (*il rapporto a tempo parziale è consentito solo se garantisce un reddito mensile almeno pari a euro 439,00, aumentato dell'eventuale canone mensile dell'alloggio se a carico del lavoratore*)
ALLOGGIO: ☐ CONVIVENTE ☐ NON CONVIVENTE (*come in retro indicato alla lett. k*)

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ALLA DATA DELLA RICHIESTA:
COLLAB. RI FAM. RI OCCUPATI n. ______ DI CUI n. ______ NON APPARTENENTI ALL'U. E.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto – consapevole della responsabilità penale derivante da falsità e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze connesse all'annullamento dell'autorizzazione al lavoro – dichiara quanto segue:

a) le condizioni offerte sono conformi al trattamento economico e normativo, previsto dal C.C.N.L. applicato (come da allegato contratto individuale);
b) il lavoratore sarà adibito effettivamente alle mansioni indicate nella presente richiesta;
c) il rapporto di lavoro con il lavoratore non sarà risolto – se non per motivi di legge o di contratto;
d) il lavoratore richiesto è residente all'estero;
e) saranno soddisfatti gli adempimenti verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, in conformità alla vigente normativa;
f) di essere al corrente con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale domestico occupato;
g) *(la dichiarazione prevista, in corrispondenza del punto g), dalla versione originaria del modulo non è più attuale)*
h) l'autorizzazione al lavoro sarà utilizzata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del rilascio e restituita tempestivamente alla D.P.L., in originale, in caso di mancato utilizzo;
i) l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro saranno comunicati all'INPS nei termini di legge.

j) alla Questura la comunicazione di inizio del rapporto sarà effettuata entro 48 ore.

k) il lavoratore, qualora non convivente con il datore di lavoro, alloggerà in ______________________________ (Prov. _______), via/Piazza________________________________ n. _____, disponendo dell'alloggio a titolo di ☐ proprietà ☐ locazione (canone mensile euro_______________a carico di_____________________________) ☐ a uso gratuito dello stesso *(specificare le modalità alloggiative, fornendo ogni adeguata informazione circa la proprietà, la locazione, l'uso gratuito, la superficie,l' idoneità, da comprovare con l'esibizione di documentazione e quant'altro si ritenga utile a dimostrare l'adeguata e confacente sistemazione alloggiativa del lavoratore):*____

____

____;

l) di avere la capacità economica prevista dall'art. 30, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 394/99 per sostenere i costi, sia diretti che indiretti, dell'assunzione. A tal fine allega documentazione fiscale, altro, ovvero dichiarazione autocertificativa.

m) nei 12 mesi precedenti la presente richiesta sono state presentate n. _______richieste di autorizzazione per cittadini non appartenenti all'U.E. residenti all'estero, per le quali sono stati già assunti n.______ lavoratori.

n) Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati personali di cui alla presente istanza, ai sensi del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali.

Si allega:

1) copia di un documento d'identità del richiedente (nonché del permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario);
2) copia del passaporto (o di altro documento d'identità valido per l'espatrio) del lavoratore straniero;
3) n.ro 1 (una) marca da bollo (11 euro);
4) documentazione di cui ai precedenti punti *k), l);*
5) originale del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore non appartenente all'U.E. residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
6) *(altro)* ____

Data________________ **Firma del richiedente**

____

ALLEGATO N. 3
(fussi 05 mod rich art. 22 e 24)

SPAZIO PER MARCA DA BOLLO
(11 euro)

ALLA DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE LAVORO
di ____________________

RICHIESTA NOMINATIVA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 e 24 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99 (*Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale*), nei limiti del numero delle quote d'ingresso in Italia assegnate a codesta Direzione Provinciale del Lavoro per il corrente anno.

- *GENERALITA' DEL DATORE DI LAVORO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:*

COGNOME ____________________ NOME ____________________
NATO A ____________ IL ____________ RESIDENTE IN ____________
VIA/PIAZZA ____________ N. ______ CITTADINANZA ____________
DENOMINAZIONE AZIENDA: ____________________
PARTITA I.V.A. / CODICE FISCALE: ____________________
SEDE LEGALE: COMUNE ____________________ PROV. ______
VIA/PIAZZA ____________________ N. ______ TEL/FAX ____________
LUOGO D'IMPIEGO DEL LAVORATORE: COMUNE ____________ PROV. ____
VIA/PIAZZA ____________________ N. ______

- *DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE/TRICE INTERESSATO/A:*

COGNOME ____________________ NOME ____________________
DATA E LUOGO DI NASCITA: ____________________ SESSO ______
RESIDENZA: STATO ____________ CITTA' ____________
VIA/PIAZZA: ____________ N. ______ TEL. ____________
C.F. (SE IN POSSESSO) ____________________

- ***INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E CONDIZIONI OFFERTE:***

QUALIFICA PROFESSIONALE: ____________ LIVELLO/CAT.: ____________
MANSIONI: ____________ C.C.N.L. APPLICATO: ____________
DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO INDET. ☐ / DETERM. ☐ / STAG.LE ☐
DI MESI ______ (*qualora si tratti di tempo determinato o stagionale, specificare l'ipotesi ai sensi della legge n. 230/62 e succ. modificazioni ed integrazioni ovvero del C.C.N.L.* ____________)
ORARIO *SETTIMANALE* DI LAVORO: TEMPO PIENO ☐/ PARZIALE ☐ PER N. ______ ORE
con retribuz. mens. netta di euro ____________ (*il rapporto a tempo parziale è consentito solo se garantisce un reddito mensile almeno pari a euro 439,00, aumentato dell'eventuale canone mensile dell'alloggio se a carico del lavoratore*) **ALLOGGIO: ☐ CONVIVENTE ☐ NON CONVIVENTE** (*come in retro indicato alla lett. l*)

- ***SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ALLA DATA DELLA RICHIESTA:***

DIRIGENTI N. ______; QUADRI N. ______; IMPIEGATI N. ______; OPERAI N. ______;
APPRENDISTI N. ______; DIPENDENTI IN C.F.L. N. ______ TOTALE OCCUPATI N. ____,
DI CUI N. ______ NON APPARTENENTI ALL' U.E.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto – consapevole della responsabilità penale derivante da falsità e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze connesse all'annullamento dell'autorizzazione al lavoro – dichiara quanto segue:

a) le condizioni offerte sono conformi al trattamento economico e normativo, previsto dal C.C.N.L. applicato (come da allegato contratto individuale);
b) il lavoratore sarà adibito effettivamente alle mansioni indicate nella presente richiesta;
c) di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale, né di avere attualmente lavoratori in C.I.G aventi qualifica corrispondente a quella con cui s'intende assumere il lavoratore non appartenente all'U.E.;
d) sono stati rispettati tutti i diritti di precedenza e/o di priorità previsti dalla vigente normativa;
e) il rapporto di lavoro con il lavoratore non sarà risolto – se non per motivi di legge o di contratto – prima della scadenza prevista;
f) il lavoratore richiesto è residente all'estero;

g) saranno soddisfatti gli adempimenti verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, in conformità alla vigente normativa;
h) di essere al corrente con i versamenti contributivi ed assicurativi, dovuti per il personale occupato;
i) *(la dichiarazione prevista, in corrispondenza del punto i), dalla versione originaria del modulo non è più attuale)*
j) l'autorizzazione al lavoro sarà utilizzata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del rilascio e restituita tempestivamente alla D.P.L., in originale, in caso di mancato utilizzo;
k) l'inizio del rapporto di lavoro sarà comunicato a codesta Direzione, al competente Centro per l'Impiego ed all'INPS nel termine di giorni 5 (cinque) ai sensi della legge n. 608/96, e l'eventuale cessazione sarà notificata agli stessi entro il medesimo termine. Alla Questura tale comunicazione sarà effettuata entro 48 ore.
l) il lavoratore, qualora non convivente con il datore di lavoro, alloggerà in ______________________________ (Prov. ________), via/Piazza ____________________________________ n. ______, disponendo dell'alloggio a titolo di
☐ proprietà ☐ locazione (canone mensile euro__________ a carico di____________________________________)
☐ a uso gratuito dello stesso *(specificare le modalità alloggiative, fornendo ogni adeguata informazione circa la proprietà, la locazione, l'uso gratuito, la superficie, l' idoneità, da comprovare con l'esibizione di documentazione e quant'altro si ritiene utile a dimostrare l'adeguata e confacente sistemazione alloggiativa del lavoratore):* ____
____;
m) di far ricorso all'assunzione del lavoratore non appartenente all'U.E. per *(dettagliare i motivi in relazione al numero dei lavoratori richiesti ed in rapporto alla capacità economica ed alle esigenze dell'impresa)*
____
____;
n) di avere la capacità economica prevista dall'art. 30, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 394/99 per sostenere i costi, sia diretti che indiretti, dell'assunzione.A dimostrazione della propria capacità economica e della congruità del numero di lavoratori non appartenenti all' U.E. richiesti allega idonea *documentazione fiscale, relazione sulla situazione produttiva ed organizzativa, eventuali piani di sviluppo ed investimenti, altro, ovvero dichiarazione autocertificativa complessiva attestante i principali indicatori di risultato per supportare e motivare la propria capacità economica anche in relazione alla congruità dei lavoratori da assumere.*
o) nei 12 mesi precedenti la presente richiesta sono state presentate n. ________richieste di autorizzazione per cittadini non appartenenti all'U.E. residenti all'estero, per le quali sono stati già assunti n. ______ lavoratori.
p) Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati personali di cui alla presente istanza ai sensi del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali.

A tale scopo allega:
1) copia di un documento d'identità del richiedente (nonché del permesso di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario);
2) copia del passaporto (o di altro documento d'identità valido per l'espatrio) del lavoratore straniero;
3) n.ro 1 (uno) marca da bollo (11 euro);
4) certificato (ovvero autocertificazione) d'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio), munito della dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98, rilasciato in data non anteriore a mesi 6;
5) documentazione di cui ai precedenti punti *l, m,n;*
6) originale del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore non appartenente all'U.E residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
7) *(altro)* ____

Data________________ **Firma del richiedente**

____

ALLEGATO N. 4
(fussi 05 mod contr)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO (SCHEMA)

(Art. 30, comma 3, lett. b), del D.P.R. .n. 394/99)

<table>
<tr><td colspan="6">DATORE DI LAVORO O COMMITTENTE LAVORO A DOMICILIO</td></tr>
<tr><td colspan="6">DITTA</td></tr>
<tr><td colspan="2">SEDE</td><td colspan="3">VIA</td><td>N.</td></tr>
<tr><td colspan="6">ATTIVITA'</td></tr>
<tr><td colspan="6">COD FISC. / PARTITA IVA</td></tr>
<tr><td colspan="6">TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE</td></tr>
<tr><td colspan="3">COGNOME</td><td colspan="3">NOME</td></tr>
<tr><td colspan="3">NATO A</td><td colspan="3">RESIDENTE IN</td></tr>
<tr><td colspan="3">VIA/PIAZZA N.</td><td colspan="3">CITTADINANZA</td></tr>
<tr><td colspan="6">GENERALITA' DEL LAVORATORE</td></tr>
<tr><td colspan="3">COGNOME</td><td colspan="3">NOME</td></tr>
<tr><td colspan="3">NATO A</td><td colspan="3">COD. FISC.</td></tr>
<tr><td colspan="3">RESIDENTE IN</td><td colspan="3">VIA/PIAZZA</td></tr>
<tr><td colspan="6">CITTADINANZA</td></tr>
<tr><td colspan="6">CONDIZIONI CONTRATTUALI</td></tr>
<tr><td>LIV.</td><td colspan="2">QUALIFICA</td><td colspan="3">MANSIONI</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">C. C. N. L. APPLICATO</td></tr>
<tr><td colspan="6">LOCALITA' D'IMPIEGO</td></tr>
<tr><td colspan="6">ALLOGGIO: CITTA' ____________________ (___) VIA ________________________ N. _____
☐ GRATUITO ☐ IN LOCAZIONE AL COSTO MENSILE DI EURO ________________</td></tr>
<tr><td colspan="2">ORARIO LAVORO</td><td colspan="4">DURATA DEL CONTRATTO</td></tr>
<tr><td>GIORNAL.</td><td>SETTIMAN.</td><td>INDETERMINATO</td><td colspan="2">DETERMINATO (1)</td><td>STAGIONALE (1)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">MESI:</td><td>MESI:</td></tr>
<tr><td colspan="6">(1) dovendosi trattare d'ipotesi prevista dalla legge o dal C.C.N.L., indicarne esattamente la motivazione:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Per le altre condizioni economiche e normative si fa rinvio al C.C.N.L. applicato, che viene in questa sede espressamente richiamato.</td></tr>
</table>

Le parti confermando di aver inteso stipulare un contratto di lavoro subordinato alle condizioni, di cui sopra, dichiarano di essere a conoscenza che la validità del contratto è sottoposta alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno da parte della competente Questura e che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro comporterà **la revoca dell'autorizzazione al lavoro.**

________________________________ firma leggibile del dat. Lav. o Legale Rappresentante

________________________________ firma leggibile del lavoratore (2)

DATA ______________

________________________________ (firma del lavoratore per asseverazione da apporre davanti alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare al momento del rilascio del visto d'ingresso)

(2) Il lavoratore deve trovarsi ancora all'estero tranne che nel caso di contratto preordinato alla conversione del permesso di soggiorno

ALLEGATO N. 5
(fussi 05 mod conv sub)

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Politiche Lavoro
di
……………………………………………
……………………………………………

Domanda di attestazione della sussistenza di una quota per lavoro subordinato
finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..
codice fiscale …………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………………… il …………………………..
cittadinanza ………………………….. residente in ……………………………………… prov……..
via……………………………………………………………………… n. ………….. CAP ……………
recapito telefonico ………………………………………………………………………………….
(compilare il riquadro A o B a seconda del tipo di richiesta da presentare)

[A] in possesso del permesso di soggiorno per studio n. ……………………………………………..
rilasciato in data ………………….. dalla Questura di ………………………………………………...
e valido fino al ……………………..

CHIEDE

L'attestazione della quota, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del DPR n. 394/1999, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità i n permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Allega: 1) copia del permesso di soggiorno per studio in corso di validità; 2) contratto di lavoro subordinato, con orario di lavoro settimanale superiore alle 20 ore, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 3) copia di valido documento d'identità del datore di lavoro; 4) altro (da specificare)…………………………………
……
……

data ……………………….. firma …………………………………………………………

[B] in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale n. ………………………………….
rilasciato in data ………………………….. dalla Questura di ………………………………………...
e valido fino al …………………………..

CHIEDE

L'attestazione della quota, ai sensi dell'art. 38, comma 7, DPR n. 394/1999, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità in permesso per lavoro subordinato non stagionale. A tal fine, dichiara di aver fruito nell'anno precedente di analogo permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di essere regolarmente rientrato nel paese di provenienza alla sua scadenza.
Allega: 1) copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità; 2) contratto di lavoro subordinato non stagionale *(se a tempo parziale, con orario tale da garantire un reddito mensile almeno pari a euro 439,00, aumentato dell'eventuale canone mensile dell'alloggio se a carico del lavoratore)*, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 3) copia di valido documento d'identità del datore di lavoro; 4) copia del passaporto con i visti d'ingresso e d'uscita per lavoro stagionale; 5) altro (da specificare) ………………………………...
……
……

data …………………….….. firma …………………………………………………………..

ALLEGATO N. 6
(fussi 05 mod conv aut)

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Politiche Lavoro
di
....
....
....

Domanda di attestazione della sussistenza di una quota per lavoro autonomo
finalizzata alla conversione del permesso di soggiorno

Il/la sottoscritto/a ....
codice fiscale ....
nato/a a ....il ....
cittadinanza .... residente in .... prov........
via.. n. .... CAP ....
recapito telefonico ....
in possesso del permesso di soggiorno per studio n. ....
rilasciato in data .... dalla Questura di ....
e valido fino al ....

CHIEDE

L'attestazione della quota, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del DPR n. 394/1999, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allo scopo di esercitare la seguente attività:
....
....

Allega: 1) copia del permesso di soggiorno per studio in corso di validità.
Allega, inoltre (barrare la casella in corrispondenza dell'ulteriore documentazione eventualmente allegata):
[ ] 2) dichiarazione della competente Autorità che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, eventualmente richiesto per l'esercizio dell'attività;
[ ] 3) altro (da specificare) ....
....
....
....
....

data .... firma ....

ALLEGATO N. 7

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE -ART.6 DPCM

Regione	QUOTA
Valle d' Aosta	50
Piemonte	900
Lombardia	900
Provincia Autonoma Trento	5600
Provincia Autonoma Bolzano	1600
Veneto	4500
Friuli Venezia Giulia	1450
Liguria	200
Emilia Romagna	5300
Toscana	1000
Umbria	300
Marche	500
Lazio	250
Abruzzo	300
Molise	80
Campania	600
Puglia	600
Basilicata	100
Calabria	100
Sicilia	400
Sardegna	70
TOTALE	**24800**

ALLEGATO N. 8

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE RISERVATA A SINGOLE NAZIONALITA' - ART. 5 DPCM

Regione	Albanesi	Tunisini	Marocchini	Egiziani	Filippini	Nigeriani	Moldavi	Srilankesi	Bangalesi	Pakistani	TOT. QUOT. RISERV.
Valle d' Aosta	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	90
Piemonte	100	150	100	150	90	150	100	50	70	80	1040
Lombardia	150	250	180	200	120	100	170	120	200	90	1580
Provincia Autonoma Trento	50	40	40	20	30	25	20	15	10	10	260
Provincia Autonoma Bolzano	50	40	40	20	30	25	20	15	10	10	260
Veneto	210	300	200	200	100	200	170	180	160	100	1820
Friuli Venezia Giulia	150	180	100	80	80	100	90	30	50	100	960
Liguria	100	100	80	70	60	100	60	50	80	40	740
Emilia Romagna	250	230	190	250	120	150	170	180	150	100	1790
Toscana	200	150	190	100	80	100	100	140	100	50	1210
Umbria	125	100	80	60	60	80	55	30	40	15	645
Marche	125	120	80	60	60	80	55	30	50	50	710
Lazio	250	185	130	160	200	200	170	180	200	50	1725
Abruzzo	75	80	60	60	60	80	50	50	60	50	625
Molise	40	30	50	40	40	60	30	20	20	15	345
Campania	80	150	100	60	80	90	60	60	70	60	810
Puglia	300	200	100	60	90	90	60	60	50	40	1050
Basilicata	60	30	60	40	50	70	35	30	20	10	405
Calabria	80	30	100	45	60	90	35	30	30	20	520
Sicilia	150	250	150	50	30	150	50	100	100	80	1110
Sardegna	50	30	60	15	50	50	40	20	20	20	355
TOTALE	2600	2650	2100	1750	1500	2000	1550	1400	1500	1000	18050

ALLEGATO N. 9

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE DESTINATA A STRANIERI DI NAZIONALITA' NON PREDETERMINATA - ART. 2 DPCM

Regione	Lavoro domestico e Assistenza alla persona	Settore edile	Altri settori produttivi	TOTALE altre nazionalità
Valle d' Aosta	50	30	20	100
Piemonte	700	370	450	1520
Lombardia	1900	450	1.000	3350
Provincia Autonoma Trento	200	160	460	820
Provincia Autonoma Bolzano	200	300	600	1100
Veneto	2000	450	1.000	3450
Friuli Venezia Giulia	1300	400	850	2550
Liguria	500	200	300	1000
Emilia Romagna	1850	450	850	3150
Toscana	1400	450	750	2600
Umbria	300	150	250	700
Marche	300	150	250	700
Lazio	1900	450	750	3100
Abruzzo	250	150	100	500
Molise	150	100	80	330
Campania	400	170	150	720
Puglia	300	170	150	620
Basilicata	150	100	90	340
Calabria	200	100	100	400
Sicilia	250	100	200	550
Sardegna	100	100	100	300
TOTALE	14400	5000	8500	27900

ALLEGATO N. 10

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE RISERVATA A DIRIGENTI E PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO -ART. 5 DPCM

Regione	QUOTA
Valle d' Aosta	5
Piemonte	100
Lombardia	150
Provincia Autonoma Trento	5
Provincia Autonoma Bolzano	5
Veneto	100
Friuli Venezia Giulia	75
Liguria	30
Emilia Romagna	80
Toscana	40
Umbria	5
Marche	20
Lazio	100
Abruzzo	20
Molise	10
Campania	10
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	5
Sicilia	20
Sardegna	5
TOTALE	800

ALLEGATO N. 11

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell'Immigrazione

RIPARTIZIONE QUOTA LAVORO AUTONOMO FINALIZZATA ALLA CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER STUDIO- ART.3 DPCM

Regione	QUOTA
Valle d' Aosta	4
Piemonte	50
Lombardia	240
Provincia Autonoma Trento	3
Provincia Autonoma Bolzano	3
Veneto	200
Friuli Venezia Giulia	45
Liguria	30
Emilia Romagna	60
Toscana	170
Umbria	20
Marche	20
Lazio	50
Abruzzo	15
Molise	5
Campania	20
Puglia	14
Basilicata	6
Calabria	10
Sicilia	20
Sardegna	15
TOTALE	1000

AVVERTENZA:

L'allegato n. 1, contenente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005», è riportato alla pag. 6 della presente *Gazzetta Ufficiale.*

Gli allegati da n. 1 a n. 11 alla presente circolare sono pubblicati anche sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.welfare.gov.it

05A00841

CIRCOLARE 25 gennaio 2005, n. **2/2005.**

Disposizioni applicative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005».

Alle direzioni regionali del lavoro

Alle direzioni provinciali del lavoro per il tramite delle direzioni regionali del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Rip. 19 - ufficio lavoro - isp. lavoro

Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimentoto servizi sociali - Servizio lavoro

Alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Agenzia regionale per l'impiego

Alla Regione siciliana - Assessorato al lavoro - Uff. regionale lavoro - Ispettorato regionale lavoro

e, p.c.:

Agli assessorati regionali al lavoro

Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto del Ministro - D.G.I.E.P.M. - Ufficio VI - Centro visti

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro - Dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e Postale - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro

All'INPS - Direzione generale

Si comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato n. 1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004, l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

La quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, già usato per l'utilizzo delle quote del 2004, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari - S.I.L.E.N.), messa a disposizione degli uffici periferici nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli uffici non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).

Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalità semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.

L'inoltro della richiesta di autorizzazione è effettuabile esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio. Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti, sia apposta a mano sulla busta. La società Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l'orario di spedizione, affinché costoro ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla sua presenza, l'annotazione manuale.

L'inoltro della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande spedite anteriormente sono inammissibili.

Più richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati.

Si raccomanda a codesti uffici di effettuare le verifiche preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle operazioni per assicurare funzionalità alla procedura. Tale inserimento dovrà contenere, oltre ai dati in precedenza già richiesti, anche la denominazione del datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativa partita I.V.A. o codice fiscale.

Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformità alla richiamata circolare n. 14/2004.

L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un'ulteriore copia sarà trattenuta a cura della direzione provinciale del lavoro per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro cinque giorni, al Centro per l'impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.

Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15 ottobre 2004, l'autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.

Roma, 25 gennaio 2005

Il direttore generale dell'immigrazione: SILVERI

AVVERTENZA:

L'allegato n. 1, concernente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato per l'anno 2005», è riportato alla pag. 7 della presente *Gazzetta Ufficiale.*

05A00842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Fresenius Kabi Italia».

Estratto determinazione NCR n. 143 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SODIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA, anche nelle forme e confezioni: «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml, «0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi in vetro 100 ml, «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - c.a.p. 37063 - Italia, codice fiscale 00227080231.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 035725011 (in base 10) 1227QM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Fresenius Kabi France, Rue de Rempart, Louviers Cedex - Francia; Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstrasse, 1 - 61169 Friedberg, Germania; Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Zona industriale, Tito Scalo (Potenza) - Italia.

Composizione: 1000 ml.

Principio attivo: sodio cloruro 9 g.

Eccipiente: acqua p.p.i. 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 035725023 (in base 10) 1227QZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Fresenius Kabi France, Rue de Rempart, Louviers Cedex - Francia; Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstrasse, 1 - 61169 Friedberg, Germania; Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Zona industriale, Tito Scalo (Potenza) - Italia.

Composizione: 1000 ml.

Principio attivo: sodio cloruro 9 g.

Eccipiente: acqua p.p.i. 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 035725035 (in base 10) 1227RC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Fresenius Kabi France, Rue de Rempart, Louviers Cedex - Francia; Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstrasse, 1 - 61169 Friedberg, Germania; Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Zona industriale, Tito Scalo (Potenza) - Italia.

Composizione: 1000 ml.

Principio attivo: sodio cloruro 9 g.

Eccipiente: acqua p.p.i. 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 035725011. Classe: «C».

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 035725023. Classe: «C».

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 035725035. Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 035725011 - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 49 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 035725023 - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 035725035 - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00755

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Fresenius Kabi Italia».

Estratto determinazione NCR n. 144 del 28 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FRESENIUS KABI ITALIA, anche nelle forme e confezioni: «solvente per uso parenterale» 49 flaconi in vetro 100 ml, «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in vetro 250 ml, «solvente per uso parenterale» 12 flaconi in vetro 1000 ml, «solvente per uso parenterale» 20 flaconi in vetro 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 49 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 031917572 (in base 10) 0YG1J4 (in base 32).

Forma farmaceutica: «solvente per uso parenterale».

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 031917584 (in base 10) 0YG1JJ (in base 32).

Forma farmaceutica: «solvente per uso parenterale».

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 250 ml contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 250 ml.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 12 flaconi in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 031917596 (in base 10) 0YG1JW (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 1000 ml contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 031917608 (in base 10) 0YG1K8 (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 500 ml contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 49 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 031917572. Classe: «C».

Confezione: «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 031917584. Classe: «C».

Confezione: «solvente per uso parenterale» 12 flaconi in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 031917596. Classe: «C».

Confezione: «solvente per uso parenterale» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 03191608. Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 49 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 031917572 - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 031917584 - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 12 flaconi in vetro 1000 ml - A.I.C. n. 031917596 - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 03191608 - OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00754

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Fresenius Kabi Italia».

Estratto determinazione NCR n. 1 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI FRESENIUS KABI ITALIA, anche nella forma e confezione: «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in pp 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41 - c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale 00227080231.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in pp 500 ml - A.I.C. n. 031917610 (in base 10) 0YG1KB (in base 32).

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) - Italia, via Camagre, 41; Fresenius Kabi France, Rue de Rempart, Louviers Cedex - Francia.

Composizione: 500 ml contengono: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in pp 500 ml - A.I.C. n. 031917610. Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «solvente per uso parenterale» 24 flaconi in pp 500 ml - A.I.C. n. 031917610 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00753

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dualten»

Estratto determinazione n. 3 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DUALTEN, nella forma e confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittoriani n. 129 - c.a.p. 00100, codice fiscale 01751900877.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035266016 (in base 10) 11N7H0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: delapril cloridrato 30 mg; manidipina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,6 mg; idrossipropilcellulosa basso sostituita 7,5 mg; idrossipropilcellulosa 3 mg; magnesio stearato 1,8 mg; riboflavina 0,02 mg; E 110 lacca di alluminio 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. La terapia di associazione è indicata quando sia richiesta una ulteriore riduzione della pressione arteriosa rispetto alla monoterapia con delapril o manidipina.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035255, relativo al farmaco «Esprit» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035266016 (in base 10) 11N7H0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 035266016 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00752

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mannitolo Pierrel Medical Care»

Estratto determinazione A.I.C. n. 16 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: MANNITOLO PIERREL MEDICAL CARE, anche nelle forme e confezioni: «5% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml, «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml, «18% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml, «18% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml, «18% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale, c.a.p. 85050 - Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750160 (in base 10) 0XBFGJ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 25 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Confezione: «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750172 (in base 10) 0XBFGW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 50 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Confezione: «18% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 030750184 (in base 10) 0XBFH8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 18 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Confezione: «18% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 030750196 (in base 10) 0XBFHN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 250 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 45 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 250 ml.

Confezione: «18% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750208 (in base 10) 0XBFJ0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: mannitolo 90 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: il mannitolo si distribuisce esclusivamente nella spazio extracellulare, determinando essiccosi cellulare ed ipervolemia; viene escreto rapidamente dal rene determinando diuresi osmotica.

È indicato: 1) nella prevenzione e/o trattamento della fase oligurica nell'insufficienza renale acuta, prima che diventi irreversibile e stabilizzata; 2) nel trattamento dell'ipertensione endocranica e spinale e delle masse cerebrali; 3) per ridurre la pressione endooculare; 4) per incrementare l'escrezione renale di sostanze tossiche; 6) per la misurazione del filtrato glomerulare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750160. Classe: «C».

Confezione: «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750172. Classe: «C».

Confezione: «18% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 030750184. Classe: «C».

Confezione: «18% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 030750196. Classe: «C».

Confezione: «18% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750208. Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «5% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750160 - OSP1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750172 - OSP1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «18% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - A.I.C. n. 030750184 - OSP1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «18% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - A.I.C. n. 030750196 - OSP1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: «18% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - A.I.C. n. 030750208 - OSP1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neuroton»

Estratto determinazione NCR n. 2 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NEUROTON, rilasciata alla società Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6 - c.a.p. 00136, codice fiscale 04562951006, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml (codice A.I.C. n. 024580084) viene autorizzata la confezione «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml (codice A.I.C. n. 024580159).

Confezione: «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 024580159 (in base 10) 0RG41Z (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: quattro anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (produzione, confezionamento e rilascio lotto); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via L. Ariosto, 17 (controllo qualità dei lotti).

Composizione:

principio attivo: citicolina sodica 1048 mg;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 024580159 (in base 10) 0RG41Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 024580159 - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 024580084 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00756

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Interpretazione autentica degli articoli 59, comma 1, e 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 del personale non dirigente del comparto università, sottoscritto in data 9 agosto 2000.

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal giudice del lavoro del tribunale di Potenza, dott. Pavese, concernente gli articoli 59, comma 1, e 56 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1998/2001 del personale non dirigente del comparto università — sottoscritta in via di ipotesi il 22 giugno 2004 e vista la certificazione adottata dalla Corte dei conti il 22 dicembre u.s. — in data 13 gennaio 2005 le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:

ARAN, nella persona dell'avv. Guido Fantoni: (Firmato);

i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL (Firmato)	CGIL/SNUR (Firmato)
CISL (Firmato)	CISL/UNIV (Firmato)
UIL (Firmato)	UIL/PA (Firmato)
CONFSAL (Firmato)	FED.CONFSAL/SNALS/UNIV.CISAPUNI (Firmato)
CISAL (Firmato)	C.S.A di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas un., Confail-Failel-Unsiau, Confil Un. - Cusal, Tecstat Usppi) (Firmato)

Premesso che con ordinanza del 24 dicembre 2003 il giudice del lavoro del tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, ha demandato alle parti negoziali firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro 9 agosto 2000 del comparto università, una questione interpretativa circa la perentorietà o meno del termine di cui all'art. 59, nonché della possibilità rimessa alla contrattazione integrativa, ai sensi del medesimo art. 59, di escludere una categoria di personale dalla progressione orizzontale di cui all'art. 56.

Le parti negoziali predette, riunitesi presso l'ARAN in data 22 giugno 2004, hanno reso la seguente interpretazione autentica:

«In ordine al primo quesito le parti ritengono che la previsione di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 59 sia da considerarsi residuale e comunque strumentale all'ipotesi di un persistente mancato accordo. Qualora questo sia raggiunto, anche oltre i termini di cui al comma 1, esso è comunque da considerarsi preferibile rispetto ai criteri generali fissati nel Contratto collettivo nazionale del lavoro, in quanto espressione concreta della rilevanza che lo stesso contratto nazionale assegna alla ricerca del consenso delle parti in sede di confronto locale, in linea con gli obiettivi e gli strumenti richiamati dall'art. 3.

Relativamente alla seconda questione posta, le parti concordano che, nel caso di specie, la contrattazione integrativa legittimamente potesse, nel definire i criteri, escludere dalla tornata di progressione orizzontale chi come il ricorrente, avesse già usufruito ai sensi dell'art. 74, in sede di prima applicazione transitoria del nuovo sistema di classificazione, del beneficio di una progressione verticale (il ricorrente è stato collocato in D1 e non in C4). Appare pertanto criterio pienamente razionale e condivisibile quello per cui, non potendosi ammettere alle procedure di progressione orizzontale il personale se non nella misura dei posti che possono ricevere la relativa copertura finanziaria (art. 56, comma 6), sia data la precedenza a chi non abbia già fruito di altro e ben più congruo beneficio in sede di prima applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro.».

05A00529

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «Mitica» rilasciata alla Società Acque Monte Spada A.M.S. S.r.l., in Fonni.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 35/8 del 19 gennaio 2005, ha sospeso l'autorizzazione all'utilizzo e commercio dell'acqua minerale naturale «Mitica» rilasciata alla Società Acque Monte Spada A.M.S. S.r.l., con sede legale in Fonni, via Sassari n. 10 e stabilimento in località «Donnortei», Fonni (Nuoro), con determinazione n. 797/8 del 22 maggio 2003, del direttore del servizio della prevenzione.

05A00750

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'Allegato 2-*ter*, pagina 7, prima colonna, al Titolo II (Pubblica sicurezza), all'articolo 4 1., dove è scritto: «... del regolamento 6 maggio 1940, n. *535*)», leggasi: «... del regolamento 6 maggio 1940, n. *635*)»;

all'articolo 5 1., dove è scritto: «... (legge 11 febbraio *1392*, n. 157, articolo 22)», leggasi: «... (legge 11 febbraio *1992*, n. 157, articolo 22)»;

all'articolo 7 1. dove è scritto: «... (*art.* 127 del testo unico ...)», leggasi: «... (*articolo* 127 del testo unico ...)»;

alla pagina 7, seconda colonna, al Titolo IV (Proprietà industriale e intellettuale), all'articolo 9 1., lettera *b)*, numero 2), dove è scritto: «2) se la descrizione, riassunto *o* tavole ...», leggasi: «2) se la descrizione, riassunto *e* tavole...»;

all'articolo 9 1., lettera *b)*, numero 3), dove è scritto: «3) se la descrizione, riassunto di tavole ...», leggasi: «3) se la descrizione, riassunto *e* tavole ...»;

alla pagina 8, prima colonna, al Titolo IV, articolo 9-*bis* 3., dove è scritto: «3. Tasse per *la trascrizione* ...», leggasi: «3. Tasse per *le trascrizioni* ...»;

all'articolo 10 2., lettera *g)*, dove è scritto: «... per i quali la tassa deve pagata annualmente ...», leggasi: «... per i quali la tassa deve *essere* pagata annualmente ...»;

alla pagina 9, prima colonna, al Titolo VI (Radio e televisione), all'articolo 18 2., dove è scritto: «2. *Concesione* per l'installazione ...», leggasi: «2. *Concessione* per l'installazione ...»;

alla pagina 9, seconda colonna, al Titolo VII (Professioni, arti e mestieri), all'articolo 22, dove è scritto: «22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa *soppressa* ...», leggasi: «22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa *soppresse* ...».

L'Allegato 2-*quinquies*, riportato alla pagina 15, è correttamente pubblicato nel seguente modo: «

ALLEGATO 2-*quinquies*
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione dei servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito , con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

"TABELLA TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali		
1.1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	10,00	
1.2	consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4:		
	consultazione per unità immobiliare	3,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5	3,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampe di esito negativo
	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	3,00	
1.3	consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4
1.4	consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico
1.5	consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2	10,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo
2	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto1:		
2.1	per ogni certificato, copia o estratto	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
2.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2. 1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati : - particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
3	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
3.1	per ogni domanda di voltura	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
3.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione	35,00	
3.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento	35,00	
3.3.1	per ogni particella eccedente	3,00	
4	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		
4.1	per ogni unità immobiliare trattata	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali

5	Attestazione di conformità di estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico		
5.1	per ogni estratto di mappa	10,00	
5.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 5. 1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro	4,00	Il tributo non si applica alle prime quattro particelle

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.

Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana."»;

alla pagina 16, nell'Allegato 2-*sexies*, dove è scritto: «*TABELLA* DELLE TASSE IPOTECARIE», leggasi: «"*TABELLA* DELLE TASSE IPOTECARIE».

05A01016

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501026/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00